

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

CCXXXIX.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 24 MAGGIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE	PAG.	PAG.
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	8824	
<b>Disegno di legge (Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa):</b>		
PRESIDENTE . . . . .	8824	
<b>Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio):</b>		
PRESIDENTE . . . . .	8824	
<b>Disegno di legge (Presentazione):</b>		
GONELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	8824	
PRESIDENTE . . . . .	8824	
<b>Disegni di legge (Discussione):</b>		
Ratifica della convenzione sulle assicurazioni sociali conclusa a Bruxelles, tra l'Italia e il Belgio, il 30 aprile 1948. (386). . . . .	8824	
PRESIDENTE . . . . .	8824	
FORESI, <i>Relatore</i> . . . . .	8824	
BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	8825	
Ratifica dei seguenti accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Francia, il 31 marzo 1948: a) Convenzione generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari; b) Protocollo generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari; c) Protocollo speciale relativo all'assegno ai vecchi lavoratori salariati; d) Protocollo speciale relativo al coordinamento degli accordi fra la Francia, l'Italia ed il Belgio. (387). . . . .	8826	
PRESIDENTE . . . . .	8826	
REPOSSI, <i>Relatore</i> . . . . .	8826	
BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	8828	
<b>Per la ricorrenza del 24 maggio:</b>		
VIOLA . . . . .	8829	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>		
Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e com-partecipazione. (175). . . . .	8829	
PRESIDENTE . . . . .	8829	
PARRI . . . . .	8829	
BENVENUTI . . . . .	8837	
<b>Interrogazioni, interpellanze e mozione (Annunzio):</b>		
PRESIDENTE . . . . .	8858, 8864, 8862	
DE MARTINO CARMINE . . . . .	8862	
FERRARESE . . . . .	8862	
RUSSO PEREZ . . . . .	8862	
PAOLUCCI . . . . .	8862	
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . .	8862	

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

Sui lavori della Camera:	PAG.
LA MALFA . . . . .	8862
CARIGNANI . . . . .	8862
PRESIDENTE . . . . .	8862

**La seduta comincia alle 16.**

FABRIANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati De Palma, Greco Italo, Spoleti e Petrucci.

(Sono concessi).

**Approvazione di disegno di legge da parte di Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che nella sua riunione di stamane, in sede legislativa, la Commissione speciale che esamina i provvedimenti per la stampa ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1484, concernente la disciplina della distribuzione della carta, del prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici » (223).

**Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.**

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Stuani, per il reato di cui agli articoli 110 del Codice penale e 113 del testo unico della legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1941, n. 773 (*affissione abusiva di giornale*) — (Doc. II, n. 104);

contro il deputato Bottonelli, per il reato di cui all'articolo 595 del Codice penale (*diffamazione a mezzo della stampa*) — (Documento II, n. 105);

contro il deputato Bottonelli, per il reato di cui all'articolo 595 del Codice penale (*diffamazione a mezzo della stampa*) — (Doc. II, n. 106);

contro il deputato Bottonelli, per il reato di cui all'articolo 595 del Codice penale (*diffamazione a mezzo della stampa*) — (Doc. II, n. 107).

Saranno trasmesse alla Commissione competente.

**Presentazione di un disegno di legge.**

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare il disegno di legge:

« Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e inviato alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede normale o legislativa.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica della Convenzione sulle assicurazioni sociali conclusa a Bruxelles, tra l'Italia e il Belgio, il 30 aprile 1948. (386).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica della Convenzione sulle assicurazioni sociali conclusa a Bruxelles, tra l'Italia e il Belgio, il 30 aprile 1948, già approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FORESI, *Relatore*. Debbo esprimere, a nome della Commissione, vivo compiacimento per lo strumento che noi siamo qui chiamati a ratificare. Esso infatti si riferisce alla tutela, nel campo delle assicurazioni sociali, dei nostri lavoratori che, con il lavoro nelle miniere del Belgio, tengono alto il nome della mano d'opera italiana, procurano a sé e alle loro famiglie i mezzi di sostentamento e danno un tenue ma pur vantaggiosissimo aiuto alla bilancia commerciale del nostro paese.

E ringrazio a nome della Commissione il Governo che ha preso l'iniziativa di ridare vita e attualità a quelle norme che, stipulate nella convenzione del 29 settembre 1938 senza che peraltro fossero mai ratificate, potevano

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949.

considerarsi ormai superate; mentre disorganici e incompleti apparivano e appaiono gli accordi parziali stipulati volta per volta dal 1946, in poi.

La convenzione che noi siamo qui chiamati a ratificare e che reca la data del 30 aprile 1948, pur presentando alcune lacune (comprensibilissime quando si pensi alla differenza delle legislazioni in materia di assicurazioni sociali dei due paesi che sono i soggetti di questa convenzione) — lacune che anche la Commissione ha ravvisato, specialmente mediante un ordine del giorno dell'onorevole Federici, e che attiene così a questa convenzione come a quella su cui presto riferirà il collega onorevole Repossi, stipulata con la Francia, per ciò che riguarda l'assistenza per le malattie alle famiglie dei lavoratori che non risiedono nel paese di emigrazione — pur, dico, presentando queste ed altre lacune, noi non possiamo che dare atto del grande sforzo che si è fatto nel conseguimento di questo accordo che, in confronto all'accordo del 29 settembre 1938 e agli altri accordi parziali stipulati dopo il 1946, rappresenta veramente qualche cosa di organico, di concreto e anche di guardievolabile.

Il concetto cui esso si ispira e che è stato chiaramente esposto sia nella relazione ministeriale al Senato, sia anche nella relazione che la Commissione per mezzo mio vi ha fatto conoscere, onorevoli colleghi, si fonda sopra una considerazione basilare: quella della reciprocità di trattamento agli effetti delle assicurazioni sociali dei lavoratori dei due paesi, cioè di quelli che dal Belgio emigrano in Italia e di quelli che dall'Italia emigrano in Belgio; parità di condizioni che per noi, che maggiormente abbiamo bisogno di esportare la nostra mano d'opera, rappresenta una notevole affermazione morale. Questa affermazione morale si concretizza praticamente in questo triplice concetto:

1°) assimilazione delle masse assicurate; il che comporta l'applicazione, nei confronti degli emigranti e dei familiari che li hanno accompagnati, delle norme previdenziali vigenti nel paese stesso, senza discriminazioni di sorta;

2°) assimilazione cosiddetta dei territori agli effetti della residenza, cioè conservazione da parte degli assicurati dei diritti di protezione sociale acquisiti, anche nel caso in cui gli aventi diritto risiedano nel paese di origine;

3°) assimilazione degli istituti assicurativi, cioè continuazione degli effetti assicu-

rati e conservazione dei diritti acquisiti o di quelli in corso di acquisizione.

Il punto 1°) è pienamente raggiunto dalla convenzione che noi stiamo esaminando; il secondo, come poco fa ho accennato rapidissimamente, ha subito alcune necessarie limitazioni dovute alla vigente legislazione in materia; il terzo ha trovato invece pieno riconoscimento.

Ho tenuto in sintesi ad esporvi, onorevoli colleghi, i fondamenti su cui poggia questo strumento diplomatico, del quale, ripeto, io do il dovuto merito a chi lo ha stipulato, anche perché dimostra che quel desiderio, che la Camera, da tutti i settori, molte volte ha espresso, di veder meglio curata tutta quella attività che si riferisce al problema fondamentale dell'emigrazione, trova una sua rispondenza in questa convenzione che noi siamo chiamati a ratificare.

Per questi motivi, ripeto a voi l'invito già rivolto con la mia relazione, che ho avuto l'onore di farvi a nome della maggioranza della Commissione, affinché diate il vostro voto favorevole per la ratifica della convenzione che stiamo esaminando e che porta la data del 30 aprile 1948.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi limito ad aggiungere che la convenzione ha avuto una soddisfacente applicazione pratica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare e il Governo a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione sulle assicurazioni sociali conclusa a Bruxelles, tra l'Italia ed il Belgio, il 30 aprile 1948 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

SULLO, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

**Discussione del disegno di legge: Ratifica dei seguenti accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Francia, il 31 marzo 1948: a) Convenzione generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari; b) Protocollo generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari; c) Protocollo speciale relativo all'assegno ai vecchi lavoratori salariati; d) Protocollo speciale relativo al coordinamento degli accordi tra la Francia, l'Italia ed il Belgio. (387).**

**PRESIDENTE.** Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Ratifica dei seguenti accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Francia, il 31 marzo 1948: a) Convenzione generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari; b) Protocollo generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari; c) Protocollo speciale relativo all'assegno ai vecchi lavoratori salariati; d) Protocollo speciale relativo al coordinamento degli accordi tra la Francia, l'Italia ed il Belgio.

Questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**REPOSSI, Relatore.** Onorevoli colleghi, anche in questi accordi tra l'Italia e la Francia stipulati a Roma il 31 marzo 1948, noi vediamo una caratteristica molto incoraggiante, perché rivela la preoccupazione che le alte parti contraenti hanno avuto, nel limite delle possibilità concesse dalle diverse legislazioni che abbiamo in Francia ed in Italia, di voler dare al lavoratore una garanzia ed una tutela contro il rischio ed il bisogno in tutti i rami dell'assistenza e della previdenza.

Gli accordi del giugno 1903 e del settembre 1919, ed anche quelli dell'agosto 1932, mi-

ravano quasi esclusivamente alla tutela del trattamento di quiescenza. Gli attuali accordi, invece, investono tutto il campo previdenziale ed assistenziale e dimostrano, quindi, quanto le alte parti contraenti desiderino essere vicine ai propri lavoratori che, nella ricerca di più felici condizioni di lavoro, emigrano nell'uno e nell'altro paese.

Anche qui, base principale di questi accordi è stato, oltre il concetto della reciprocità, il tentativo di arrivare ad una completa assimilazione territoriale oltre che ad una assimilazione contributiva, ed un pieno riconoscimento al diritto dell'identico trattamento degli uni e degli altri lavoratori là dove prestano lavoro; quindi vige in modo particolare la legge del luogo di lavoro.

Per quanto riguarda le pensioni si raggiunge la completa assimilazione perché la contribuzione italiana può essere cumulata con la contribuzione francese, in modo che quando il lavoratore avrà raggiunto i requisiti per il diritto a pensione, verrà a fruire interamente del suo periodo contributivo e lavorativo, assumendosi l'una e l'altra parte contraente il carico che spetta a ciascuna per corrispondere la pensione.

Al lavoratore è poi anche lasciata facoltà, nel caso avesse maturato il diritto alla pensione nell'uno e nell'altro Stato, anziché di cumulare i periodi, di poter liquidare la pensione dell'uno o dell'altro Stato, e quindi gli si accorda il trattamento più favorevole.

Ma in modo particolare voglio segnalare il trattamento speciale fatto ai lavoratori delle miniere. Noi in Italia non abbiamo una legislazione che differenzi il lavoratore delle miniere dagli altri lavoratori dell'industria e del commercio, ma un trattamento unico per quanto riguarda i contributi, l'età e la misura della pensione.

In Francia, invece, per i lavoratori delle miniere v'è un trattamento particolare: è data per esempio la concessione di una certa quantità di carbone, e poi la pensione è concessa ai minatori in età anticipata rispetto agli altri lavoratori. Ebbene, anche per i lavoratori italiani che si recano in Francia a prestare la loro preziosa opera è stabilito questo identico trattamento, ed essi avranno modo di cumulare il lavoro effettuato nelle miniere italiane con quello effettuato in Francia.

Qualche riserva nella relazione, che ho avuto l'onore di presentare a voi a nome della Commissione, è stata fatta per la gente del mare. Desidero chiarirla. La riserva è questa, che non si è potuto ottenere, per i motivi che spiegherò, il completo trattamento di parità

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

coi lavoratori francesi, ma ciò non per cattiva volontà, bensì per il diverso trattamento di quiescenza in atto nei due paesi. Anche per i lavoratori del mare è concesso il cumulo dei periodi contributivi. La riduzione che si verificherà nella misura delle pensioni liquidate in Francia ai lavoratori del mare italiani è dovuta al fatto che oltre al diritto acquisito per gli anni di lavoro lo Stato francese dà per i suoi lavoratori una contribuzione; quindi la minor misura della pensione che i lavoratori del mare italiani liquideranno, rispetto a quelli francesi, corrisponde a questo concorso dello Stato francese.

Ciò non però in via definitiva, tanto è vero che le due parti contraenti sono già d'accordo per effettuare altri incontri onde studiare la possibilità di arrivare alla parità di trattamento a favore della gente del mare.

Anche per la disoccupazione v'è un temperamento. La questione è dovuta soprattutto alle modalità diverse con le quali si va incontro al lavoratore disoccupato. Noi in Italia abbiamo una legislazione che dà diritto ad un sussidio di disoccupazione in base ad un versamento di contributi: due anni d'iscrizione e cinquantadue contributi versati nell'ultimo biennio. In Francia, invece, il disoccupato riceve un'assistenza che è a carico dei diversi comuni dove ha maggiormente risieduto. Inoltre i comuni richiedono ai lavoratori disoccupati un certo servizio di *corvée*, che risponda naturalmente alle capacità e qualità dei lavoratori disoccupati.

Anche qui v'è un temperamento; dicevo: non v'è possibilità di cumulo di periodi lavorativi italiani e francesi, però si è lasciato il diritto al sussidio di disoccupazione quando il lavoratore ha raggiunto almeno quei requisiti prescritti dalla legge del luogo di lavoro. Quindi, se il lavoratore italiano in Francia possiede i requisiti voluti dalla legge francese per il cittadino francese, ha diritto al sussidio di disoccupazione.

Anche per il caso di malattia (caso cui già ha fatto cenno l'onorevole Foresi parlando dell'accordo fra l'Italia e il Belgio) abbiamo purtroppo una lacuna, nel senso che i familiari che non risiedono assieme al lavoratore in Francia non possono fruire della particolare prestazione per la malattia.

A questo proposito la Commissione si è preoccupata ed ha votato all'unanimità un ordine del giorno in cui si fa voto che venga quanto prima ripresa in considerazione la questione e si possa quindi addivenire ad un miglioramento che risponda all'urgenza di questa prestazione a favore dei lavoratori.

Però, anche qui si è cercato un temperamento, e vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che la difficoltà è dovuta anche alla particolare legislazione che esiste in Francia. Se in questo primo incontro si fosse aderito a concedere, sia pure in via di reciprocità, le prestazioni alle famiglie dei lavoratori italiani che risiedono in Italia, sarebbe sorta una questione per i francesi, per questo motivo: la legislazione francese non consente al lavoratore che si allontana dalla Francia di poter fruire della prestazione, e non consente nemmeno ai cittadini francesi prestazioni per i familiari che non risiedono in Francia. Ma v'è di più: se un lavoratore francese si trasferisce nelle colonie francesi, viene a perdere i diritti maturati per queste prestazioni.

Io credo che bastino questi accenni per spiegare la difficoltà di poter arrivare in questo primo incontro a quell'accordo a cui spero si potrà arrivare in successivi incontri, onde dare al lavoratore anche questa completa garanzia che riguarda i propri familiari.

Assegni familiari: anche per gli assegni familiari ci troviamo di fronte alla stessa situazione. Non viene concesso alcun assegno familiare per i familiari che risiedono in Italia.

Ma a questo proposito abbiamo un ottimo temperamento. Gli onorevoli colleghi sapranno sicuramente che nel marzo 1947 è stato stipulato un accordo speciale per cui ai lavoratori che emigrano in Francia, su richiesta del Governo francese o su accordo col Governo francese, si pagano gli assegni familiari anche se i familiari risiedono in Italia. Quindi, anche se dovremo cercare, attraverso nuovi accordi, di arrivare ad allargare questo beneficio per tutti i lavoratori italiani che si recano in Francia, abbiamo però la garanzia che la maggior parte dei lavoratori emigrati in Francia fruiranno di esso perché esistono già accordi che vigono dal marzo 1947 e che continuano ad aver vigore.

Sugli infortuni, poi, abbiamo ottenuto una clausola veramente favorevole, e cioè il trattamento di parità coi lavoratori francesi, e se per caso nella legislazione francese fosse previsto per i lavoratori stranieri un trattamento più sfavorevole, in caso di infortunio, di quello che vien fatto ai lavoratori francesi, ai lavoratori italiani esso non dovrà essere applicato.

Altra provvidenza, di particolare compiacimento per noi, perché non esiste in questo momento in Italia, è l'assegno per i vecchi lavoratori (e mi piace sottolineare che essa ci è stata accordata con molta cordialità dagli

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

amici della Francia): cioè, ai vecchi lavoratori che non sono pensionati e che non hanno possibilità economiche, la Francia concede un assegno speciale che era esclusivamente riservato ai cittadini francesi.

Grazie a questo accordo condotto con spirito di alta cordialità e di alta comprensione, anche i vecchi lavoratori italiani che si troveranno in ristrettezze economiche (io mi auguro che siano pochi o che non ve ne sia nessuno) potranno godere di questi assegni speciali per vecchi lavoratori, con l'unica condizione che abbiano almeno quindici anni di residenza in Francia. Permettetemi di sottolineare che non si esige che abbiano quindici anni di effettivo lavoro prestato in Francia, ma solamente che abbiano quindici anni di effettiva residenza in Francia.

Abbiamo poi un protocollo speciale che ha una particolare importanza, ed è il protocollo nel quale si fanno voti che questi accordi fra Italia e Francia, fra Italia e Belgio e fra Francia e Belgio possano riunirsi in un accordo generale fra i tre Paesi: Italia, Francia, Belgio, in modo che il lavoratore, ovunque presti il suo lavoro in questi tre Stati, sia tutelato nei riguardi della previdenza e dell'assistenza sociale. È un alto principio di solidarietà che mi piace sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi.

Concludendo, penso che per lo spirito col quale sono stati conclusi questi accordi ed in modo particolare per il desiderio espresso che gli accordi, oggi bilaterali, vengano estesi all'Italia, Francia e Belgio in un accordo unico v'è da compiacersi, perché essi indicano fra le alte parti contraenti oltre che la volontà di dare ai propri lavoratori tutte le possibili tutele e garanzie contro il rischio ed il bisogno, anche il desiderio di creare una solidarietà nel campo del lavoro.

E se un augurio è da esprimersi, è che in altri incontri possano essere colmate quelle lacune che per situazioni indipendenti dalla buona volontà e dalla cordialità dei rapporti, si possano riscontrare nei presenti accordi. V'è, infine, da augurarsi che in una rinnovata coscienza europea, altre convenzioni si possano stipulare fra i vari Stati venendosi così sempre più a rafforzare fra i popoli, nel nome del lavoro, rapporti improntati a una sicura e luminosa cordialità. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di parlare.

**BRUSASCA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** La chiara esposizione del relatore mi dispensa dal fare ulteriori commen-

ti. Mi limito ad osservare che i rilievi da lui fatti spiegano le difficoltà che vi sono da parte nostra per dare ai lavoratori che emigrano all'estero tutta l'assistenza di cui hanno bisogno.

Il Governo italiano si sta adoperando per colmare le lacune che sono state indicate dal relatore nei riguardi della Francia. Per quanto concerne le assicurazioni sociali, noi riteniamo che non solo con la Francia, ma con tutti gli altri Stati si possano realizzare gli stessi risultati che sono stati realizzati ad esempio col Belgio, nei confronti del quale, come ha osservato l'onorevole Foresi, la convenzione concernente le assicurazioni sociali è più completa. Il Governo, ad ogni modo, assicura la Camera, e attraverso la Camera assicura tutti i lavoratori italiani che vanno all'estero, che soprattutto in questo campo, sul quale convergono particolarmente la loro attenzione ed il loro interesse, l'opera nostra sarà assidua e tenace.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

**SULLO, Segretario,** legge:

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare e il Governo a dar piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 31 marzo 1948:

- a) Convenzione generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari;
- b) Protocollo generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari;
- c) Protocollo speciale relativo all'assegno ai vecchi lavoratori salariati;
- d) Protocollo speciale relativo al coordinamento degli Accordi fra la Francia, l'Italia ed il Belgio ».

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

Si dia lettura dell'articolo 2.

**SULLO, Segretario,** legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ».

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

**Per la ricorrenza del 24 maggio.**

VIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIOLA. Come auspicio per la soluzione giusta e pacifica dei problemi tuttora pendenti che ci riguardano, permettetemi, onorevoli colleghi, di ricordarvi oggi il 24 maggio 1915, data ricorrente nel suo trentaquattresimo anniversario. Per noi italiani il 24 maggio non rappresenta una dichiarazione di guerra, sibbene l'ansia di tutto un popolo che aspirò e tuttora aspira alla sua vera indipendenza politica, al compimento dell'unità della patria e al trionfo della giustizia, intesa non in senso restrittivo ma universale. (*Applausi*).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione.

È iscritto a parlare l'onorevole Parri. Ne ha facoltà.

PARRI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi! Con questo disegno di legge siamo entrati nella fase parlamentare della riforma agraria che ha per obiettivo un migliore assetto sociale e produttivo delle campagne italiane. Basta ciò per attestare l'importanza di questa discussione.

Devo dare subito atto, compiacendomene, all'onorevole Ministro dell'agricoltura di aver resistito a tutte le pressioni che gli sono venute da associazioni interessate, sostenute dalla grande stampa, affinché egli ritirasse il disegno di legge; come devo dargli atto di aver resistito alle richieste di un rinvio, anche se talune delle ragioni addotte avevano qualche fondamento; prima fra tutte, una ragione d'ordine tecnico, che cioè i contratti agrari sono uno strumento di produzione e come tali fanno parte dell'ordinamento generale della produzione.

Non si può affrontare questo problema a sé stante, senza tenere conto degli altri fattori concorrenti alla produzione, perché si corre il rischio di porsi fuori della realtà e di fare opera che all'atto pratico può anche risultare non perfetta.

Ma l'onorevole Ministro dell'agricoltura sa, come noi sappiamo, che questa è la fac-

ciata; dietro a questa facciata v'è un problema assai più grosso, che è di ordine politico: il grande capitalismo italiano non vuole vedere modificati i rapporti esistenti nelle campagne tra capitale e lavoro, non vuole rinunciare a nessuno dei privilegi acquisiti, che hanno origine lontana e che si sono consolidati in regime monarchico.

Sotto questo riflesso anche per noi v'è un problema politico, che non è di opportunismo politico; a parte il fatto che l'opportunismo non entra nel nostro costume, è anche vero che esso è un castello di carta, che non regge a lungo agli urti della realtà e, quando ruina, si porta quasi sempre dietro i suoi costruttori.

V'è un problema politico, che non intendiamo affatto nascondere dietro questa discussione, ma che anzi vogliamo, nei limiti del possibile, risolvere con questo disegno di legge. Ed il problema politico nella sua enunciazione è estremamente semplice: noi vogliamo giungere ad abolire ogni forma di privilegio nelle nostre campagne, vogliamo definitivamente e praticamente porre sullo stesso piano di diritti e di doveri, lavoro e capitale.

Fatta questa premessa di ordine politico, voglio esprimere subito un giudizio di massima sul disegno di legge in discussione.

Dirò subito che esso è nato sotto l'assillo delle agitazioni agricole ed è dominato, soprattutto, dalla preoccupazione di tentare di risolvere i problemi contingenti che quelle agitazioni hanno provocato, senza aprire un ampio orizzonte per le prospettive dell'avvenire; e proprio perché si preoccupa di risolvere questi problemi particolari, esso ha finito per assumere una struttura molto rigida, la quale probabilmente si adatterà piuttosto male alla varietà agricola del nostro paese.

Pertanto, mentre noi intraprendiamo la discussione dei problemi contenuti nel disegno di legge, per tentare di fare opera meritoria dobbiamo cercare di ispirarci a queste direttive: non perder di vista l'ordinamento produttivo a cui tendiamo per cercare fin da questo momento di creare una relazione armonica fra i patti agrari e gli altri strumenti di produzione; cercare di fissare saldamente i principi basilari, lasciando che una gran parte dei problemi particolari siano risolti in sede locale e soprattutto, se siamo compresi della importanza di questa discussione, cercare di elevarci al di sopra delle meschine dispute, degli interessi particolaristici di que-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

sto o quell'altro settore, per avere di mira l'interesse generale della nazione.

Tutto ciò premesso, ci occuperemo in questa discussione generale di quattro aspetti fondamentali del disegno di legge: la durata del contratto, i miglioramenti, la direzione, il riparto del prodotto.

La durata del contratto. I precedenti, che si riferiscono ai tempi normali, stabilivano in quasi tutti i contratti di compartecipazione (che vanno dai più confusi per arrivare fino alla mezzadria) la durata a tempo indeterminato con la facoltà delle parti di disdirli anno per anno. L'attuale disegno di legge introduce questa innovazione: che la durata del contratto è fissata in corrispondenza col ciclo di rotazione colturale esistente nell'azienda, salvo casi particolari.

TRUZZI. Esistente nella zona.

PARRI. Sta bene. A che cosa mira questa innovazione? Evidentemente a conferire stabilità al contadino nell'azienda agraria.

Quali sono i fattori positivi ed i fattori negativi di questa innovazione? A nostro giudizio bisogna riferirsi in modo particolare alle tendenze dei contadini nelle campagne, che hanno stretta relazione con questo problema. In linea generale, il contadino tende ad estendere quanto più può quelle colture suscettibili di dare un maggior utile immediato, senza tener conto delle esigenze di conservazione della produttività del terreno.

In linea generale, il contadino resiste alle richieste di impiego di energie per reintegrare nel terreno la fertilità asportata con le colture; in linea generale il contadino resiste all'obbligo di dedicare assistenza continua alle opere funzionali esistenti nell'azienda, quando esse non ricorrono sui terreni nei quali sono praticate le colture annuali; in linea generale, il contadino resiste alle opere di miglioramento che si vogliono introdurre nel fondo, quando esse determinano un abbassamento temporaneo di produzione e sortiscono effetti vantaggiosi a lunga distanza. Da che cosa derivano queste tendenze dei contadini nelle campagne? Da fattori complessi; ma è determinante il fatto che il contadino non ha la certezza di stabilità nel fondo. Che giova — affermerà — che io reintegri la fertilità del terreno se non sono certo che io stesso ne trarrò beneficio? Che giova che io mi sottometta al danno di un miglioramento fondiario che abbassa momentaneamente la produzione, se io non giungerò mai a trarre i benefici da questo miglioramento?

Ecco, dunque, come queste tendenze siano giustificate. Noi siamo certi che quando una

maggior stabilità potremo garantire al contadino, tali tendenze a poco a poco si attenueranno fino a scomparire portando indiscutibilmente un beneficio nelle campagne. Saranno eliminate molte discussioni e molte dispute, la maggiore tranquillità sarà fattore determinante di produzione, la stabilità affezionerà di più il contadino al fondo impegnandolo a meglio conservare e il capitale fondiario e il capitale agrario.

Quali sono gli effetti negativi? Noi ne vediamo praticamente uno solo: la scarsa prontezza con cui può essere sostituita nel fondo la famiglia colonica, che abbia perduto parte delle sue forze lavorative. È indiscutibilmente questo un elemento negativo di un certo peso che può produrre due effetti: uno di natura produttiva, perché è ovvio che quando mancano le forze del lavoro la produzione ne risente; l'altro di natura sociale perché, mentre noi ci sforziamo con tutte le nostre energie per immettere nella terra il maggior numero possibile di braccia — e di terra non ne avremo mai abbastanza — non dobbiamo creare condizioni che possano produrre opposte conseguenze. Ma non vi è chi non veda che se mettiamo di fronte i fattori positivi e i fattori negativi, quelli negativi ristretti in limitato cerchio, quelli positivi estensibili a tutto il settore agrario, tenuto conto del valore degli uni e degli altri, le deduzioni che dobbiamo trarre sono a netto favore di questa innovazione.

Ma qui si inserisce il problema spinoso delle disdette. Nell'attuale disegno di legge abbiamo introdotto il principio della giusta causa. Il che significa che per poter disdettare un contadino deve esservi una fondata giustificazione.

È evidentemente una restrizione, e perché questa restrizione? Gli agricoltori che sono nettamente contrari a questa innovazione affermano che non v'è bisogno di restrizioni per garantire stabilità nel fondo ai contadini, perché le buone famiglie coloniche nessun proprietario le disdice. E prova ne sia, in modo particolare nella mezzadria, che vi sono famiglie coloniche che vivono nello stesso fondo da generazioni e generazioni.

Tutto ciò è vero, ma si tratta di stabilire che cosa intendono in linea generale gli agricoltori per buone famiglie coloniche. Non soltanto, per avere diritto a questa qualifica, il contadino dev'essere un buon lavoratore, ma deve essere sempre pronto all'ubbidienza servile, deve sapere essere umile, deve avere tanta forza di sopportazione da non reagire

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

neanche quando subisce violenze morali o ingiustizie.

Ora, noi diciamo subito che non possiamo accettare che la buona famiglia colonica sia tale solo in quanto ha queste qualità negative per la dignità del cittadino. In questo clima sociale, residuo di tradizione servile, i contadini sanno che è per loro estremamente pericoloso cercare di resistere alla volontà del padrone, è estremamente pericoloso tentare di discutere da pari a pari col padrone dei complessi problemi che riguardano gli interessi comuni. Basta che il contadino in una discussione vivace alzi un po' più la voce, perché immediatamente penda sulla sua testa la spada di Damocle della disdetta.

GRAMMATICO. Un po' più chiaro, onorevole Parri!

PARRI. Sono sufficientemente chiaro! Non ho bisogno di suggerimenti, stia tranquillo!

Ed allora è necessario, per spezzare questa tradizione di netta inferiorità sociale del lavoro rispetto al capitale, che la legge intervenga in favore del lavoro. Ma a questo punto sorge la difficoltà di accertare quando esiste veramente il motivo della giusta causa, perché l'obiettivo che noi ci proponiamo è di impedire eventuali soprusi del padrone, ma non vogliamo creare condizioni per cui i soprusi possano essere compiuti dall'altra parte, senza che il proprietario abbia possibilità di difesa.

E per mettersi su questa strada, la Commissione di agricoltura si è sforzata di regolamentare il principio. Noi discuteremo più a lungo della casistica introdotta nel disegno di legge, se sarà necessario, quando passeremo alla discussione degli articoli, ma già in sede di discussione generale io voglio mettere gli onorevoli colleghi sull'avviso circa il pericolo insito nelle sottili discriminazioni giuridiche.

Basterà che noi osserviamo, ad esempio, che cosa voi avete detto là dove riconoscete legittimo il diritto della disdetta quando la famiglia colonica non ha forze adeguate per lavorare il fondo. È un principio giusto, ma voi lo avete circondato di tali e tante cautele, da farci prevedere che non arriveremo mai a sostituire in un fondo la famiglia che sia insufficiente di forze.

Un principio che fa prevedere risultati opposti è quello relativo alle opere di miglioria. Voi avete detto che il proprietario, quando vuol compiere fondamentali opere di miglioria nel suo fondo, ha il diritto di disdire il contadino. Io ancora non sono riuscito a comprendere quali ragioni — ragioni

economiche, ragioni tecniche — abbiano giustificato le vostre decisioni. Non sono riuscito a comprendere perché il contadino, quando lo voglia, non possa restare nel fondo mentre sono in esecuzione delle opere di miglioria; non sono riuscito a comprendere perché, quando occorra, non si possa temporaneamente modificare il contratto in corso per rimetterlo in attività nel momento in cui le opere saranno state compiute.

Vorrei a questo proposito ricordarvi un precedente di tempi non sospetti, giacché risale a oltre un secolo fa; un precedente che a quel tempo fece rumore e che anche oggi si ricorda volentieri: quello del marchese Ridolfi nella sua tenuta di Meleto nel fiorentino. Quando il marchese Ridolfi volle passare nella sua tenuta dalla coltura estensiva a quella intensiva, verificandosi la circostanza che, per l'esecuzione dei lavori relativi, la tenuta avrebbe dovuto subire un temporaneo abbassamento di produzione, egli propose ai suoi contadini di restare ugualmente nel fondo non più come mezzadri ma come salariati, e come tali di partecipare all'esecuzione materiale delle opere. Ebbene, alla fine dei lavori, furono proprio i contadini a chiedere di restare nel fondo ritornando al vecchio contratto, e la loro richiesta fu accolta. Non bisogna dimenticare che la tenuta di Meleto divenne tenuta modello, per tutta la zona del fiorentino.

Sono dell'opinione, quindi, che nessuna casistica debba essere introdotta, ma che la legge debba invece limitarsi ad affermare il principio. Voi ci direte: ma quali conseguenze potranno derivare da questa indeterminazione? Ho voluto un po' riflettere sui precedenti di tutta questa materia.

Voi sapete perfettamente come in regime fascista non fosse posta nei contratti collettivi di lavoro alcuna limitazione alla disdetta.

Nei contratti allora stipulati non si è riusciti, da parte delle organizzazioni interessate dipendenti dallo Stato, ad introdurre nessuna limitazione, dato il peso determinante che aveva allora il capitalismo agrario nel regime. Però gli organizzatori sindacali che stipulano i contratti appalesano delle perplessità, circa queste facoltà senza limiti lasciate al proprietario tali da poter dar luogo a degli abusi, e ad un certo momento introducono qualche temperamento che fa supporre ovvio il principio che la disdetta sia sostenuta dalla giusta causa. Ed allora troviamo ad esempio nel contratto collettivo di lavoro della mezzadria riguardante la Toscana, l'articolo 6, ultimo comma, che dice: « Contro i conduttori che abbiano intimato la disdetta per mo-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

tivi non giustificati e contro, ecc. le due organizzazioni si riservano di prendere d'accordo i provvedimenti adeguati ».

Ricordo proprio per personale esperienza di avere impugnato anche allora delle disdette e di aver presentato elaborati tecnici probanti l'inesistenza della giusta causa; e posso anche dire di essere riuscito a far revocare delle disdette. Bisogna tener conto del clima nel quale allora ci trovavamo, clima, come dicevo, nettamente favorevole al capitalismo agrario. Oggi il clima è cambiato non soltanto perché abbiamo affermato nella Costituzione repubblicana che il nostro regime è fondato sul lavoro, ma perché i diritti del lavoro sono entrati nella coscienza universale. E voi dubitereste che un giudice, oggi chiamato a decidere se il motivo fondato esiste quando la legge lo sostiene, non giudichi secondo giustizia?

Credo che il miglior sistema per far trionfare la giustizia sia di lasciare ai giudici libertà di interpretazione sulla validità del motivo che giustifica la disdetta. Ma tutto sta a vedere chi è che deve interpretare il principio saggiamente. Voi demandate questa materia a quelle sezioni specializzate che sono state costituite con precedente legge. Devo esprimere subito un parere negativo sulle commissioni. In base all'esperienza che abbiamo, credo che non possiamo essere molto soddisfatti della funzionalità di queste commissioni; non per le deficienze degli uomini che le compongono, ma per difetto costituzionale. Ogni volta che si deve discutere un problema dinanzi a commissioni formate con quei criteri, non è il problema in sé e per sé che ciascun membro di esse cerca di sviscerare per esprimere una giusta opinione; è il fattore politico che prevale. I giudici di parte, pregiudizialmente, faranno tutti ciò ch'è in loro potere per far prevalere gli interessi politici ed economici che rappresentano. In questa maniera è estremamente difficile arrivare a sentenze veramente giuste.

Ma io mi preoccupo di un'altra cosa, come ve ne siete preoccupati voi. Io mi preoccupo del fatto che il boicottaggio renderà inoperanti le commissioni. Lo avete dovuto ammettere *a priori*, stabilendo norme per la sostituzione di membri nelle commissioni inoperanti, prevedendo perfino l'intervento della commissione centrale nelle vertenze. Non vi preoccupa l'eventualità che si debba seguire tutta questa procedura? Il rischio, cioè, che non si sia ancora deciso sulla disdetta e già sia venuto il momento in cui il contadino deve restare o deve andarsene? Ma il contadino,

se la disdetta è accolta, deve avere davanti a sé tutto il tempo necessario per procurarsi un'altra azienda, per assumere impegni altrove; e noi non possiamo lasciarlo a lungo nella indeterminatezza.

Ma su tale questione voglio dire qualche altra cosa che, in fondo, dovrebbe servire a stabilire un principio: quali sono i limiti della attività sindacale in questa materia? Perché la costituzione di quelle commissioni — o, come voi le chiamate, sezioni specializzate — risente della esigenza di fare intervenire il sindacato in questa materia. Per me, la funzione del sindacato deve esercitarsi nella fase formativa della legge. Il sindacato deve influire sull'opinione pubblica, premere perché le richieste dei lavoratori siano accolte; il sindacato deve partecipare alla elaborazione della legge, il sindacato deve operare per far accogliere dalla legge le istanze dei lavoratori.

Ma quando la legge è fatta, chi è che la deve interpretare? È il giudice evidentemente. In caso contrario non faremo altro che creare della grande confusione con tutte le conseguenze che ne deriveranno.

Ne consegue che io, in materia di decisione delle disdette, sono favorevole al ritorno al giudice ordinario con una procedura molto ampia perché sia consentito al colono di far conoscere tutte le sue ragioni al giudice che deve giudicare.

Vengo al secondo aspetto del problema: quello dei miglioramenti. Voi avete posto numerose limitazioni alla facoltà di colui che è in possesso del fondo, e non ne è il proprietario, di compiere opere di miglioramento nel fondo stesso.

Devo dirvi che sono su questa materia in una posizione nettamente contraria. Voi dovete darvi atto che in questo momento — come sempre del resto — l'agricoltura soffre soprattutto per la deficienza dei capitali. Noi sappiamo quali sforzi stia compiendo il Governo per assegnare all'agricoltura capitali che devono servire per le bonifiche e per attivare i miglioramenti agrari. Il problema della trasformazione agraria italiana, là dove si deve fare, è, prima di tutto, un problema di capitali; e perché noi dovremmo porre delle limitazioni a coloro i quali intendano investire i loro capitali nella terra, anche se la terra sulla quale lavorano non appartiene loro? Non si potrà investire oltre un certo limite, voi direte. (*Commenti*).

*Una voce al centro.* È un terzo del fitto. Non è poco.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza.* Ma a quale articolo si riferisce?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

PARRI. Non ricordo l'articolo. Io mi prospetto la visione generale del problema. Quando passeremo ai particolari lo esamineremo meglio. In linea generale affermo che bisogna creare le condizioni per fare affluire maggiore capitale possibile nella terra anche da parte di coloro che non posseggono la terra, offrendo completa garanzia a chi lo fornisce. Questo affermo perché qualunque possa essere l'impegno del Governo per attivare l'agricoltura non sarà mai possibile col pubblico denaro risolvere il problema della trasformazione delle terre incolte.

Del resto io vi dirò che da lungo tempo ho messo in rilievo come uno dei difetti del contratto di mezzadria sia proprio questo, che i due contraenti, capitale e lavoro, sono soci per la gestione ordinaria dell'azienda, ma sono dissociati per quanto riflette la conservazione del capitale fondiario, la trasformazione del capitale e le opere di miglioramento che si eseguono, e questo è veramente uno dei lati negativi del problema.

È uno dei lati negativi, perché le mie indagini mi hanno portato a delle constatazioni che devono farci riflettere. Cito l'esempio che viene dal centro della mezzadria classica italiana, dalla Toscana. Voi sapete che la modernizzazione dell'agricoltura toscana non è opera delle nostre generazioni, ma è opera che risale al XVIII e al XIX secolo, quando la borghesia mercantile delle vecchie città toscane, arricchitasi coi traffici, profuse grandi capitali nella terra. È accertato che questa agricoltura toscana, fondata sulla mezzadria, ha vigoreggiato fino alla prima guerra mondiale. D'allora è cominciato il suo lento decadimento.

Posso dirvi (e non ho la pretesa che queste statistiche siano esatte al centesimo, perché le ho potute eseguire faticosamente, mentre non mi è stato ancora possibile portare a compimento una indagine che desidero fare sulle condizioni generali del capitale fondiario in Toscana), posso dirvi che questa indagine mi ha portato ad accertare che, allo stato attuale delle cose, in provincia di Siena noi ci troviamo di fronte ad un vero e proprio decadimento del valore fondiario delle aziende, tanto che l'80 per cento dei fabbricati colonici sono insufficienti ad assolvere alle necessità complessive dei fondi; il 20 per cento dei fabbricati sono pericolanti in tutto o in parte; il patrimonio viticolo — che è il più importante in provincia di Siena — si è ridotto di tre quinti nell'ultimo trentennio. *(Interruzione al centro).*

Si dice, esattamente — accolgo l'interruzione — che la colpa è della fillossera; nessuno lo contesta; ma anche nessuno potrà contestare che gli agricoltori di quella zona hanno reagito poco vigorosamente al malanno. Poneteli a confronto coi vecchi agricoltori. Basterà ricordare altri malanni che colpiscono l'agricoltura di quelle zone e il modo come gli agricoltori di allora reagirono. Ricordate l'infezione dell'oidio, della metà dell'altro secolo, che distrusse tutti i vigneti della Toscana gettando miseria e disperazione nei contadini e nei proprietari. Quando si scoprì che con lo zolfo si poteva combattere l'oidio, l'opera di ricostruzione cominciò e, nel giro di un decennio, tutti i precedenti vigneti erano ricostruiti.

Ora, è vero che da trenta anni a questa parte noi abbiamo avuto un dopoguerra confusionario e difficile, è vero che abbiamo avuto questa guerra, ma è anche vero che, per gli agricoltori che hanno voluto fare, il fascismo concesse facilitazioni e contributi tali da garantire il successo di qualsiasi iniziativa.

E allora si deve giungere a questa conclusione: che le attuali generazioni degli agricoltori (almeno di quelle zone dove io sto compiendo indagini) non solo hanno consumato i redditi delle loro terre, ma hanno intaccato e stanno consumando il capitale fondiario.

Che sia necessario reagire a questa situazione, che è estremamente pericolosa dal punto di vista dell'interesse della nazione, è ovvio. Ma io non voglio entrare a fondo nel merito della questione, perché non discutiamo di riforma agraria, ma traggio la convinzione che bisogna immettere forze nuove nell'agricoltura e far partecipare anche i contadini alle opere di miglioramento agrario con i capitali che hanno e le forze che hanno.

Io sto pensando che cosa sarebbe avvenuto in questi trent'anni in molti poderi del senese agli effetti della ricostruzione dei vigneti, se i contadini fossero stati garantiti che la loro fatica non andava sprecata. Io credo che i contadini avrebbero a poco a poco ricostituiti i vigneti e oggi non ci troveremmo in queste condizioni. Ma bisognava che i contadini avessero garanzie che le loro fatiche non sarebbero andate a beneficio altrui.

Bisogna quindi che noi introduciamo in questa legge norme che favoriscano e garantiscano i contadini che vogliono impiegare capitali, se ne hanno, nell'azienda agraria.

Noi sappiamo — e le nostre notizie sono fondate — che nella sola Toscana i contadini,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

allo stato attuale delle cose, conservano risparmi che si aggirano sui venti miliardi di lire, risparmi che non trovano collocamento, perché un contadino il quale abbia in tasca un milione, non troverà certamente da comprare tanta terra quanta occorre per la sua famiglia, e trasformarsi in piccolo proprietario. Perché non dovrebbe il contadino, ad esempio, ampliare con i suoi mezzi la casa colonica del podere che ha in concessione? Lo farebbe il contadino se avesse garanzie che il suo capitale, immesso nel podere, non sarebbe per lui perduto. Quindi bisogna, attraverso questo disegno di legge, trovare il modo di far associare il contadino al capitale fondiario, quando lo può, ampliando il processo attraverso il quale è divenuto partecipe già del capitale agrario.

E vengo al terzo aspetto del problema, alla direzione.

Sappiamo che anche in questo esercizio, fra bilancio dell'agricoltura, fondo E.R.P., assegnazioni particolari, ecc. sono destinati circa un centinaio di miliardi alla terra. Ci siamo posti e ci poniamo questa domanda: come si impiegheranno questi capitali nella terra? Quali garanzie noi abbiamo che l'impiego sia saggio? Noi sappiamo molto bene come sia facile sprecare quattrini nella terra. La terra assorbe i capitali come assorbe l'acqua in un periodo di siccità. Se manca nella terra quel grande serbatoio che è l'*humus*, gran parte dell'acqua piovana va perduta, come vanno perduti i capitali che non siano impiegati con rigidi criteri di economia agraria.

Noi, purtroppo, abbiamo veduto nella nostra vita troppi sperperi. Abbiamo veduto costruire case coloniche negli acquitrini prima che le terre fossero messe in condizioni di produttività; abbiamo veduto introdurre ordinamenti culturali in terre nelle quali non si erano ancora create le condizioni ambientali per il successo delle colture, e moltissimi altri errori. Vogliamo correre gli stessi rischi? Bisogna introdurre nuovi criteri nella nostra azione. Con quali mezzi noi possiamo garantirci che i capitali che noi andiamo investendo nella terra saranno bene investiti?

A nostro giudizio soltanto valendoci del contributo dei tecnici specifici dell'agricoltura. Bisogna, cioè, fin da questo momento creare l'intelaiatura tecnica che manca e per impiegare razionalmente i capitali che già si approfondono nella terra e per prepararsi a risolvere razionalmente i problemi complessi della riforma agraria.

Nel disegno di legge di cui discutiamo — mi sembra all'articolo 8 — è detto che la direzione della azienda spetta al proprietario o a chi per esso. Non voglio contestare al proprietario il diritto di dirigere la propria azienda; ma il minimo che dobbiamo pretendere è che egli ne abbia la competenza.

Non voglio offendere gli agricoltori italiani, affermando che essi sono degli incompetenti. Vi è una fitta schiera di essi che meritano veramente, per la loro capacità e per l'impegno che hanno sempre messo nell'attività agricola; meritano soprattutto coloro che si sono dedicati alla vita dei campi animati più dalla passione della terra che dal desiderio di lucro, e ce ne sono molti. Ma non bisogna nascondersi che v'è una altrettanto fitta schiera di proprietari i quali non hanno competenza, non dedicano amore e passione alle loro terre. Sono degli assenteisti desiderosi soltanto di consumare senza fastidio le loro rendite.

E noi dobbiamo, di fronte a questa situazione affermare, così, genericamente, che la direzione dell'azienda spetta al proprietario? Io dico di no; io dico che si deve almeno cominciare col pretendere che ogni proprietario per dirigere la propria azienda sia in possesso di un certificato di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato dell'agricoltura.

Non crediate che con questo mi illuda di risolvere il problema della eliminazione degli incompetenti dalla agricoltura; no; ma ciò serve a fissare un principio — e non è piccola cosa, badate! — ed è questo: che non il censo abilita alla direzione di un organismo economico, a cui è interessata l'economia della nazione, ma la capacità. Aggiungerò che non basta il certificato; nelle aziende di una certa importanza, il proprietario, per aspirare alla qualifica di direttore, deve risiedere nell'azienda ed esercitare di fatto la direzione.

TRUZZI. Guardi che è tenuto a pagare i danni.

PARRI. Questa è un'altra cosa.

Quando il proprietario non vuole o non può esercitare da se stesso la direzione, deve essere obbligato ad affidare la direzione a tecnici agricoli, abilitati dal titolo.

Bisogna, insomma, porre un limite all'empirismo dominante nelle campagne italiane; bisogna eliminare anche una grande quantità di professionisti di altre discipline, falliti nel campo specifico della loro attività, che si sono gettati nell'agricoltura come alla conquista di una miniera e presumono e pretendono di essere divenuti dei grandi uomini, perché han-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

no scoperto che buttando manciate di grano in un campo lavorato il grano nasce e fa la spiga; e pretendono persino di salire in cattedra e di insegnare ai veri tecnici dell'agricoltura.

Noi proporremo al momento giusto gli emendamenti necessari; ma affermiamo fin da ora che ci batteremo a fondo per l'affermazione di questi principi.

Di fronte a ciò cosa dovrei dire della proposta formulata circa la direzione a mezzadria? Implicitamente io ho espresso il mio pensiero nel momento in cui mi sono preoccupato di eliminare gli incompetenti dalla responsabilità della direzione dell'azienda agricola. Non sarò certo io a proporre che qualche milione di incompetenti vada a fare blocco con quelli che ci sono già, e questo — s'intenda bene — non è affatto offensivo per i contadini, perché noi riconosciamo ai nostri contadini il merito di essere fra i migliori coltivatori, forse, di qualsiasi nazione del mondo, ma limitatamente all'esercizio della attività nell'azienda, nella quale sono occupati. Bravi, intelligenti lavoratori, ma non potranno mai avere la competenza per accedere alla direzione dell'azienda agricola. Uguaglianza di diritti per tutti i lavoratori, rispetto per tutto il lavoro, uguale prestigio per i lavoratori di qualsiasi classe e categoria; ma ciascuno al suo posto, ad esercitare la funzione che gli compete. E noi non possiamo certamente portare i contadini alla direzione dell'azienda agraria per semplice demagogia e col rischio di retrocedere anziché progredire.

MICELI. E i fittavoli?

PARRI. Però se l'esigenza di portare i contadini alla direzione dell'azienda è posta, essa deriva da qualcosa che la giustifica: da nulla nasce nulla. Da che cosa deriva questa esigenza? Deriva dal fatto che fino ad oggi la direzione dell'azienda è stata affidata a dirigenti alla completa dipendenza del proprietario. Eppure l'azienda mezzadrile è azienda sociale, un'azienda sociale nella quale tutti i fatti economici che si producono interessano l'una e l'altra parte. E, se è una azienda sociale, colui che ha nelle mani la direzione, la responsabilità funzionale dell'azienda, perché deve essere il rappresentante di una sola parte e non essere invece il rappresentante delle parti? Bisogna evidentemente modificare questa situazione, perché è legittimo il sospetto del contadino che il dirigente, anziché elevarsi al di sopra delle parti, per avere di mira soltanto l'interesse

dell'azienda, agisca solo in funzione dell'interesse del proprietario.

Bisognerà allora andare incontro in qualche modo alle esigenze dei contadini, se non altro introducendo il principio che il dirigente dell'azienda non può essere assunto dal proprietario senza il consenso ed il benessere dei contadini. In altre parole il contadino deve conoscere preventivamente la persona che dovrà occuparsi anche dei suoi interessi; deve poter compiere le sue indagini prima di dare il suo assenso a che il proprietario immetta di fatto e di diritto una qualunque persona alla direzione dell'azienda.

SAMPIETRO GIOVANNI. Se è un incapace come può divenire giudice dell'elemento da assumere alla direzione dell'azienda?

PARRI. Forse che dai risultati forniti in precedenza da un dirigente e dal suo passato professionale non si possono trarre elementi di giudizio? Il contadino andrà ad attingere informazioni sulla persona proposta e saprà come questa ha diretto altre aziende, quali sono i suoi titoli, i suoi precedenti, ecc.,

BELLUCCI. L'essenziale è che questa persona incaricata della direzione dipenda da tutti e due e non solo dal proprietario.

PARRI. Esatto. Si dice che i tecnici, alle prime armi, non hanno la preparazione pratica necessaria per poter dirigere un'azienda: questa è una delle obiezioni che quasi sempre giustifica la preferenza dell'empirico al tecnico. Però si ostacola in ogni modo il tirocinio dei tecnici. Non c'è giovane che nella sua fase formativa non abbia subito vere e proprie umiliazioni. Domandatelo a quei miei giovani colleghi, tutt'ora obbligati a compiere i più umili lavori di cucina, nelle fattorie, obbligati a servire i padroni, quando si recano nella loro campagna a riposarsi degli ozi della città. Non sembri che voglia diffondermi in particolari inutili: sono una conferma del clima sociale di cui già parlai.

Il progresso sociale nelle campagne italiane non ha camminato di pari passo con il progresso tecnico, anche laddove la tecnica ha compiuto grandi passi innanzi. Se tutto ciò si verifica ancora nella mia dolce Toscana figuriamoci quali sono le condizioni sociali dell'ambiente nel quale esistono ancora strutture agrarie medioevali. Evidentemente, se noi accettiamo il principio che il tecnico deve essere obbligatoriamente assunto, nelle grandi aziende, noi rompiamo questo circolo vizioso, mettiamo il proprietario di fronte alla obbligatorietà di scegliere uomini, i quali per studio, per cultura, per conoscenza di vita sapranno difendere validamente la loro dignità.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

Il servilismo non sarà più il fattore preferenziale dominante.

Vengo all'ultima parte, cioè al riparto; mi rendo conto delle esigenze soprattutto di natura sociale che hanno portato alla soluzione che è prospettata nel disegno di legge, e vedremo se queste esigenze sono prevalenti su altre. Si dice, specialmente per quanto riguarda la mezzadria, che se il riparto del 50 per cento dovesse essere modificato, praticamente avremmo segnato la fine della mezzadria. Ora, io devo contestare questa affermazione, perché la stabilità della mezzadria non è fondata sul principio del riparto al 50 per cento, ma è fondata sul principio del soddisfacimento dei diritti di ambo i contraenti. Il contadino cioè deve trarre dalla coltivazione del fondo quello che è necessario al mantenimento della propria famiglia, il proprietario deve trarre il giusto reddito del capitale impiegato. Questo obiettivo si può raggiungere anche per altre vie, senza far perno nel riparto al 50 per cento.

Inizialmente il riparto al 50 per cento costituì la base costituzionale della mezzadria. Ma non può mantenersi inalterato il riparto quando tutti gli altri fattori economici che erano in relazione con esso si sono modificati. Alla modificazione degli altri fattori economici deve corrispondere la modificazione del riparto per ristabilire l'equilibrio su cui si fonda la mezzadria.

Voi, onorevoli colleghi della Commissione di agricoltura, fissando, come avete fissato, il riparto al 53 e al 60 per cento, avete risolto il problema di ristabilire l'equilibrio che salvaguardi i diritti dell'una e dell'altra parte? Se voi ci siete riusciti, noi ne prendiamo atto e ne siamo lietissimi. Ma, siete in grado di darci la dimostrazione tecnica di aver risolto questo problema? Io credo di no. È una soluzione empirica la vostra, e non sapete quali saranno le conseguenze. Può darsi che ragioni contingenti ci obblighino ad accettarla, a patto però che in questo disegno di legge sia impostato il problema tecnico del riparto dei prodotti, per tutte le forme di compartecipazione. E penso che veramente si debba prendere nella più seria considerazione il cosiddetto criterio degli apporti. È questo un principio che io non ho accolto oggi. Ho anzi compiuto degli studi su tale sistema: posso affermare che forse l'unico studio esistente oggi in Italia a questo riguardo, riferito ad una grande azienda, è quello compiuto da me due anni fa.

Io mi rendo conto tuttavia delle difficoltà pratiche di applicazione di questo sistema;

non sarà certo possibile andare podere per podere, azienda per azienda, a fare l'indagine tecnica necessaria per accertare i diritti delle singole parti, né potremo seguire le eventuali modificazioni che avvengono anno per anno in ogni singola azienda.

Ma io credo che questo si possa fare in modo più ampio, approssimativo se si voglia — ma si tratterà sempre di approssimazione molto vicina al vero — seguendo gli stessi criteri che si seguono nel catasto per la classificazione dei terreni; con la differenza che l'operazione è più sbrigativa, perché il catasto classifica le particelle, mentre noi dovremmo classificare le unità poderali.

In ogni zona agraria si dovrebbero formare unità poderali tipo a cui far corrispondere altrettante classi nelle quali dividere le aziende esistenti nella zona, attribuendo a ciascuna il riparto della categoria a cui appartiene.

«Mi rendo conto naturalmente che non si può di colpo introdurre un nuovo sistema con un articolo di legge, mentre mancano ancora tutti gli organi tecnici necessari per renderlo praticamente esecutivo. Affermo però che bisogna incamminarsi su questa via, anche per avviare a soluzione il grave problema della montagna, che tutti noi vivamente preoccupa.

Voi avete infatti fissato per la montagna un riparto del 60 per cento, ma il problema della montagna si presenta in termini così gravi che non è già con un provvedimento empirico che si può tentare di avviarlo a soluzione. Che cosa potrebbe infatti determinare l'introduzione del sistema degli apporti nell'alta collina e nella montagna, dove i capitali impiegati nella terra sono scarsi e la mano d'opera è duramente impegnata? Noi vedremmo il riparto salire a quote molto più alte del 60 per cento. Mi rendo conto che il giorno in cui si attribuisse al lavoro il 70 per cento non vi sarebbe più posto per il reddito del capitale.

Ma, amici miei, il problema della montagna è questo: non v'è posto per due. Se, applicando questo principio, il reddito del capitale sarà forzatamente assorbito dalle esigenze del lavoro, si dovrà trovare la forma — troveremo la forma; ne parleremo in fase di riforma agraria — per trasferire queste terre dal proprietario ai contadini. Ma voi vi rendete conto che per questa via noi avviamo a soluzione l'importante problema dello spopolamento della montagna.

Ma molto importante, a nostro giudizio, è ancora l'estensione di questo sistema per la soluzione dei problemi sorgenti dalle altre

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

forme contrattuali. Io mi sono accorto che voi, onorevoli colleghi della Commissione dell'agricoltura, avete messo gli occhi su tutte le forme di compartecipazione diverse dalla mezzadria esistenti in Italia e li avete rialzati inorriditi. Avete detto: che si fa? Mettiamo dentro qualche cosa: quattro quinti, tre quinti, 4 per cento in più, 8 per cento in più, ecc.

Ma, onorevoli colleghi, se noi introdurremo in queste forme il principio del riparto per gli apporti, dove arriveremo? Io penso che arriveremo alla soluzione del problema del soddisfacimento dei diritti del lavoro. Per lo meno noi ci metteremo nelle condizioni di poter compensare del loro lavoro i compartecipanti, alla stessa maniera con cui oggi si compensa la mezzadria. E noi sappiamo già che la mezzadria rappresenta qualche cosa di molto migliore di tutte le altre forme di compartecipazione ora esistenti. Porteremo una rivoluzione, ma sarà salutare, in quelle aziende nelle quali vigono ancora questi sistemi, che è assurdo debbano continuare a perpetuarsi.

Potrei dire di aver finito — e di fatto ho finito — se non volessi brevemente accennare al problema del bracciantato, di cui la relazione di maggioranza non parla, di cui non si è tenuto conto nel disegno di legge della maggioranza e si è tenuto conto in quello della minoranza. Penso anch'io che sia estremamente difficile poter risolvere, o anche avviare a soluzione, il problema del bracciantato italiano attraverso questo disegno di legge. Il problema del bracciantato italiano dovrà trovare la sua soluzione — e speriamo quasi integrale, benché sia estremamente difficile — attraverso la riforma agraria, quando, cioè, la legge stabilirà il principio che tutte le terre devono essere coltivate razionalmente. Arriverà il momento in cui la terra sarà saturata di braccia e avremo ancora braccia.

Quando non sarà possibile introdurre il lavoratore nella terra come proprietario che abbia la libera disponibilità della terra — sarà possibile per non molti — bisogna eliminare le forme di puro salario e rendere compartecipi della produzione gli attuali salariati, immettendoli nell'azienda con piena responsabilità, con tutti i rischi e con tutti i vantaggi che ne deriveranno.

Noi non abbiamo alcuna preoccupazione nel suggerire questa soluzione, perché l'esperienza ci dimostra che le condizioni di coloro che sono immessi stabilmente nell'agricoltura sono sempre migliori delle condizioni dei braccianti.

Ecco perché noi diciamo che questo problema intendiamo affrontarlo e lo affronteremo quando parleremo della riforma agraria, seguendo questa direttrice che è la sola attraverso la quale è possibile trovare una stabile soluzione. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Benvenuti. Ne ha facoltà.

BENVENUTI. Desidero anzitutto precisare i temi del mio intervento e spiegare cioè la sostanza del mio consenso e i limiti della mia critica.

Sin dal 10 gennaio 1949 io indirizcai al presidente della Commissione dell'agricoltura una lettera nella quale esposi in termini sufficientemente chiari il mio pensiero circa il disegno di legge. La mia posizione di allora non è oggi cambiata.

In tale lettera precisai:

1°) la mia piena adesione al principio della « giusta causa » inteso come legge di tutela del lavoratore contro la possibilità di disdette capricciose che possono talora diventare inique;

2°) di accettare e di plaudire al principio di chiamare la proprietà alla rinnovazione del capitale fondiario sulla base dell'altro principio dei miglioramenti obbligatori da considerarsi come una contropartita contrattuale da parte della proprietà;

3°) che avrei approvato l'introduzione definitiva nella legge del concetto dell'equo canone, inteso come tutela del lavoratore contro i sovrapprezzi di monopolio che le particolari situazioni del mercato della terra avessero potuto imporre ingiustamente di accettare;

4°) la mia adesione al concetto del diritto di prelazione. Problema peraltro sul quale, in questo mio primo intervento, non mi soffermerò perché, a mio avviso, in pratica la norma, se creerà forse difficoltà al trasferimento della terra, avrà scarso valore pratico a favore del mezzadro o dell'affittuario.

E' chiaro infatti che la gente accorta e pratica delle nostre campagne, venditori e compratori, sarà sempre estremamente restia a far conoscere al fisco i prezzi di vendita e di acquisto. Fintanto che esisterà una gravosa tassa sul trapasso degli immobili è assai probabile che il diritto di prelazione si risolva nella corresponsione di un *tantum* a favore dell'affittuario o mezzadro che non intenda acquistare, come premio per la rinuncia al diritto di prelazione: *tantum* che corrisponderà presso a poco a una parte del sovrappiù che sarebbe dovuto al fisco qualora si denunciasse il prezzo effettivo della compra-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

vendita. Non mi soffermerò, quindi, su questo punto, dato che, accettandolo in linea di principio, debbo purtroppo riconoscere che esso non avrà, a favore dei coltivatori della terra, quell'efficacia che noi tutti desidereremmo.

Aggiungi peraltro, nella suddetta mia lettera al presidente della Commissione dell'agricoltura, che mi sarei opposto ad una formulazione della « giusta causa » che degenerasse in una forma di protezionismo ai sabotatori della produzione, ai prepotenti ed agli elementi comunque indesiderabili; aggiungi il mio dissenso dal principio dell'esclusione della proprietà dall'esercizio della sua funzione sociale mediante la conduzione della terra, ed illustrerò più innanzi le gravi ripercussioni che tale principio avrebbe sull'offerta delle terre ai coltivatori diretti. Aggiungi che non avrei approvato un congegno di accertamenti dell'equo canone che si risolvesse nella semplice determinazione di un canone arbitrario secondo i criteri particolari del potere esecutivo, perché ciò avrebbe potuto dar luogo ad abusi a danno dell'una o dell'altra parte, a seconda delle direttive politiche del Ministero dell'agricoltura, mentre dopo 20 anni di fascismo tutti i cittadini hanno diritto di essere sottratti ad ogni arbitrio e di poter vivere all'ombra della legge e sotto la protezione di giudici indipendenti.

Questa è la posizione che ho assunto fin dal mese di gennaio: posizione che implica un riesame di poche disposizioni di questa legge: ma riesame sostanziale delle disposizioni stesse.

Mi duole che non sia presente in questo momento l'onorevole Ministro dell'agricoltura per non potergli dire da uomo a uomo, quanto avrei desiderato essere il primo a prendere la parola su questo disegno di legge, ma soprattutto quanto avrei desiderato prendere la parola esclusivamente per difenderne tutte le disposizioni; ma poiché il testo della Commissione non porta alcuna innovazione sostanziale nel senso da me auspicato, debbo per dovere di coscienza prendere la parola anche per formulare, sui punti sopra indicati, una franca ed onesta critica.

Mi dispiace che non sia presente il collega onorevole Gatto, il quale ha detto che noi non dobbiamo fare una legge che accontenti tutti. Io sono invece dell'opinione che noi dobbiamo fare una legge non che accontenti tutti, ma che sia giusta per tutti, per gli affittuari, per i mezzadri, per i proprietari, e giusta soprattutto anche per i braccianti.

Cercherò dunque di essere equilibrato ed imparziale: ma se mai una parzialità c'è, nel mio cuore di deputato, essa non può rivolgersi che ai braccianti della mia terra, a questa gente eternamente nomade, che in questo disegno di legge non trova tutela alcuna. Lo dico francamente: questa è una lacuna grave che sono in dovere di segnalare sin dall'inizio: ed al termine del mio intervento è ancora di questo argomento ch'io mi sentirò in dovere di intrattenere la Camera.

E passo ora a un breve esame del controprogetto della minoranza social-comunista.

E vi spiego subito da cosa questo esame mi è suggerito: esso mi è suggerito da alcuni apprezzamenti espressi circa tale controprogetto da oratori non comunisti.

Di fronte ai comunisti mi sento avversario irriducibile, ma leale. Io ho la più grande stima, e lo dico senza ironia, della loro coerenza, della loro lucidità, della volontà e della fermezza, con cui essi cercano di realizzare i loro fini e con cui sono fedeli ai loro principi: naturalmente io cerco non di subirla ma di imitarla, restando tenacemente fedele ai miei principi politici e sociali.

Sono quindi rimasto davvero stupito di alcuni apprezzamenti di un collega del M.S.I. Ha detto l'onorevole Roberti che, in fondo, fra il progetto comunista e il progetto della Commissione, non vi sono tali punti di contrasto da...

ALMIRANTE. L'onorevole Roberti non ha detto affatto questo!

BENVENUTI. Ha detto questo: che tra i due progetti non esistono tali punti di contrasto da impedire che con taluni emendamenti non si possa riuscire a metterli d'accordo. Tale è l'opinione dell'onorevole Roberti, del quale ho ascoltato con la più grande attenzione l'intervento.

ALMIRANTE. Di questo la ringraziamo, ma vorremmo un supplemento di attenzione!

BENVENUTI. Se mi sono sbagliato, onorevole Almirante, posso ricredermi, ma ho avuto la precisa impressione che quello fosse il pensiero dell'onorevole Roberti. Ciò specialmente per quanto riguarda i profili costituzionali del progetto di legge. Ora, onorevoli colleghi, permettetemi una modesta considerazione: nutro il più grande rispetto per tutte le opinioni, ma francamente, in materia di sensibilità costituzionale mi sembra che i colleghi del M.S.I., sia che vogliano riallacciarsi ai venti anni di fascismo, sia che vogliano riallacciarsi ai venti mesi succeduti al 25 luglio, non siano esattamente i più qua-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

lificati per dare una giudizio. (*Interruzione del deputato Mieville*).

ALMIRANTE. Siamo tutti perfettamente qualificati.

BENVENUTI. Mi faccio riguardo di non contraddirla, onorevole collega, pur esprimendo il dubbio che il giudizio dato dall'egregio vostro collega Roberti non sia il più qualificato per tranquillizzare l'onorevole Ministro sulla perfetta costituzionalità di tutte le disposizioni del progetto di legge.

Sono poi rimasto sinceramente stupefatto per alcuni apprezzamenti del mio carissimo amico onorevole Gui. Dopo tutto, egli ha detto, sono i comunisti, col loro contro-progetto, che sono venuti sul nostro terreno e quindi la vittoria è nostra nei loro confronti!

Io spero che questo « noi » dell'amico Gui debba essere inteso soltanto in senso maiestatico. Per parte mia, come democratico cristiano, mi sento lontano dal progetto — rispettabilissimo — dei colleghi comunisti Grifone e Miceli, quanto mi sento lontano dal più lontano degli astri! Tengo a dirlo: se c'è un... tripartito che partendo dall'estrema sinistra comunista si appoggia sul centro, ossia sul mio carissimo amico Gui e finisce sul neofascista onorevole Roberti, io dichiaro che da tale tripartito intendo tenermi rigorosamente estraneo.

Poniamoci, amici colleghi, francamente questo quesito: cosa deve intendersi per comunismo? L'altro giorno qui a Montecitorio, a proposito di riforma fondiaria, un collega, beninteso in tono scherzoso, faceva un commento di questo genere: ma insomma la vogliamo lasciare la terra a chi ce l'ha, o la vogliamo togliere? Se la vogliamo togliere, facciamolo pure, e allora è il comunismo!

Io dichiaro di non condividere minimissimamente, né per celia né sul serio, un tale ordine di idee: ed anzi la mia opinione è francamente l'opposta. Togliere la terra non è fare del comunismo! Come non è affatto comunismo tutto quel complesso di provvedimenti che hanno di mira una redistribuzione della ricchezza. Tipiche in questo senso sono le leggi sociali, pesante gravame che talune classi devono sopportare per andare incontro alle necessità sociali dei proletari, e così di casi per gli espropri di pubblica utilità e per quel grande strumento di trasferimento di ricchezza e di perequazione sociale che è la macchina fiscale. Anche con le tasse si trasferiscono le ricchezze dall'una all'altra categoria di cittadini; eppure non è comunismo.

La riforma fondiaria poi è la meno comunista di tutte le riforme. La riforma fonidia-

ria infatti annunciataci, nelle sue linee essenziali, dall'onorevole De Gasperi modifica profondamente l'assetto e la distribuzione attuale della proprietà, ma appunto perché fa crollare le strutture feudali dell'assetto presente, rafforza la proprietà come istituto, lo ringiovanisce e lo rende più capace di affrontare i compiti del domani ai fini del bene comune dei cittadini.

MICELI. Onorevole Benvenuti, al latifondista Berlingeri continueranno a rimanere tredicimila ettari di terra, se le proposte dell'onorevole De Gasperi dovessero essere applicate. Sarebbe questo il crollo della struttura feudale?

BENVENUTI. Io non intendo affatto difendere tali posizioni: ed anzi (dichiaro naturalmente di parlare a titolo esclusivamente personale) esprimo l'opinione che non soltanto la grande proprietà, ma tutta la proprietà, esclusa la piccola, dovrebbe dare volenterosamente il suo contributo, naturalmente con criteri di progressività, a quella grande opera di redenzione sociale in cui dovrà sostanzarsi la riforma agraria. Dicendo « tutta la proprietà » intendo giungere sino alla media proprietà, e dicendo « piccola » intendo quella proprietà che sia sufficientemente ampia per rappresentare sia come strumento di lavoro, sia come riserva di risparmio, un patrimonio e che costituisca quindi tutela e salvaguardia della vita del nucleo familiare: ma che non vada oltre tale ampiezza.

Ma quando noi avremo realizzata la riforma fondiaria, quando avremo eliminato il caso di monopolio, quando avremo creato a centinaia di migliaia le famiglie munite di un piccolo patrimonio autonomo, noi avremo rafforzato, ringiovanito e diffuso l'istituto della proprietà privata, e meglio assicurato l'iniziativa economica autonoma a milioni di altri cittadini.

E neppure è motivo di distinzione fra il regime economico non comunista e il regime comunista il fatto che in quest'ultimo regime non si corrispondono degli interessi sul risparmio, non esistono « rendite » (intese nel senso di differenza fra il costo di produzione di una determinata impresa e il costo dell'impresa marginale, quella cioè che produce a prezzi più alti) e « profitti »: io mi permetto di richiamare ai colleghi, e specialmente ai colleghi democratici cristiani, un interessante articolo del prof. Amoroso, pubblicato su una rivista di ispirazione nostra, la *Rivista Internazionale di Scienze sociali*, nel settembre 1948: in tale articolo l'Amoroso dimostra chiaramente come la rendita, l'interesse, il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

profitto siano non già categorie storiche, ossia pertinenti a questo o a quel regime politico-sociale, ma categorie economiche permanenti, che hanno il loro posto anche nella economia comunista, se pure talora con altra forma e con altri nomi.

E allora diremo che il regime comunista e il regime non comunista dell'economia sono la stessa cosa? Niente affatto! Essi sono radicalmente diversi, ma la differenza risiede altrove e precisamente risiede in questo: sta nel fatto che la legislazione comunista reprime e punisce l'iniziativa privata in economia, mentre il regime economico non comunista favorisce, rispetta, riconosce e tutela, ove sia il caso, nel limite del bene comune, l'iniziativa economica del risparmiatore e dell'imprenditore.

Permettetemi in proposito, di citare un passo di un articolo del professore Vito dell'Università cattolica del Sacro Cuore, pubblicato sulla *Rivista Internazionale di Scienze sociali* del gennaio 1948 ed intitolato *La riforma agraria come strumento di elevazione del lavoro*. Scriveva il professore Vito: « Occorre sapere preliminarmente se si vuol difendere l'ambiente favorevole alla famiglia, se si vuol rispettare l'istituto della proprietà dopo averne modificato l'assetto, se si vuol conservare alla terra, se pur entro limiti determinati, il carattere di beni di investimento e conseguentemente promuovere un attivo mercato dei terreni; ovvero se si vogliono conseguire gli obiettivi opposti, e si voglia rimanere indifferenti a questi aspetti dell'ordinamento economico e sociale ».

Questo il dilemma al quale nessuna legislazione può sottrarsi: iniziativa privata, investimento del risparmio sotto il controllo della collettività, ovvero repressione dell'iniziativa privata e dell'investimento del risparmio, la quale ha come conseguenza necessaria l'iniziativa economica dello Stato ed infine la statolatria economica di tipo comunista. L'onorevole Gui dice che i comunisti sono scesi sul nostro terreno. Nemmeno per sogno! Essi sono troppo fedeli ai loro principi: e in questo francamente li ammiro: e cerco di imitarli restando coerente ai miei.

Esaminiamo alcuni principi stabiliti nel progetto Grifone, ossia nel progetto social-comunista.

L'articolo 15 dice che nelle aziende condotte a salario o a compartecipazione è istituito il consiglio di cascina e di azienda con compiti « deliberativi » tecnici, economici ed organizzativi dell'azienda.

Notate che in questo progetto di riforma è contemplato il blocco della mano d'opera bracciantile quale essa si trova attualmente nelle aziende, senza che sia possibile, attraverso una ben formulata applicazione della « giusta causa » (e di questo parleremo più innanzi) operare alcuna selezione di migliori, né alcuno scarto di peggiori.

Teniamo ben presente che la proposta dell'articolo 15 del progetto Grifone non ha niente, assolutamente niente a che vedere col principio fondamentale della scuola sociale cristiana, che sancisce e promuove la partecipazione dei lavoratori alla vita dell'azienda in forma di trasformazione dei contratti di lavoro in contratti di società: attraverso questa formula « nostra » il lavoratore è interessato nel capitale e nell'utile, e la maestranza che partecipa a queste forme associative è maestranza scelta fra i migliori e i più adatti ad una fattiva collaborazione, e a esercitare quel difficile tipo di democrazia che è il regime costituzionale delle aziende.

Invece, nel progetto di riforma comunista, non v'è che un diritto di amministrazione da parte del consiglio di cascina di quel capitale mobile che è frutto del lavoro e del risparmio dell'imprenditore.

Quale sarebbe più quel risparmiatore che porterebbe il suo risparmio in una impresa agricola, sapendo che cinque minuti dopo esso sarà amministrato da persone che egli non ha avuto possibilità di scegliere né di selezionare e che per di più sono completamente disinteressate dall'utile e dal capitale?

Qualora entrasse in vigore l'articolo 15, gli attuali imprenditori agricoli (proprietari, affittuari grandi e piccoli, che abbiano lavoratori a salario) si vedrebbero confiscata la amministrazione del proprio risparmio, ossia si vedrebbero puniti in quella che per i comunisti è una colpa: e cioè di aver preso una iniziativa economica offrendo lavoro a degli operai dell'agricoltura. E la punizione di questi agricoltori sarebbe di monito a tutti gli altri, per i quali rappresenterebbe questa intimazione: « non investite i capitali nelle aziende agricole perché non potrete amministrarli ». Ossia sarebbe la morte della iniziativa privata nella azienda agricola di tipo industriale; tutto ciò è perfettamente coerente da parte comunista e dal loro punto di vista l'articolo 15 è perfettamente logico.

Secondo punto: articolo 25 del progetto comunista, nel quale è stabilito che ogni contratto di mezzadria può essere a richiesta trasformato in contratto d'affitto, comprenden-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

dosi in tale trasformazione la cessione ai mezzadri di tutte le scorte. Disposizione perfettamente logica da un punto di vista comunista: infatti con tale disposizione da un'ora all'altra l'impresa agricola condotta a mezzadria potrebbe essere obbligata a cedere ai mezzadri tutto il capitale mobile e il capitale immobile che sono frutto di lavoro, di risparmio, e talora di intensa attività professionale nell'agricoltura: e una volta stabilito questo principio, evidentemente, non si troverà più né un agricoltore né un risparmiatore che immetterà in qualsiasi azienda mezzadrile del bestiame selezionato, ovvero che sia così ingenuo da eseguire dei costosi impianti di vigneti o da introdurre miglioramenti: anzi il risparmio da parte dei concedenti delle aziende a mezzadria fuggirebbe dalle aziende stesse. Tutto questo, per i comunisti, è perfettamente normale: punendo oggi i concedenti delle aziende a mezzadria, con la disposizione che li obbliga a consegnare capitale mobile e capitale immobile, frutto del risparmio, si ammoniscono i risparmiatori a tenersi lontani dall'impiegare denaro nelle aziende a mezzadria, le quali devono intisichire finché l'intervento dello stato padrone non provveda a sostituire l'iniziativa dei concedenti attuali.

L'articolo 26, infine, del progetto comunista sancisce la punizione di chi ha investito in proprio risparmio in capitale fondiario. Tale articolo infatti stabilisce che il canone annuo dovuto al proprietario del fondo affittato non può superare l'ammontare del reddito dominicale censuario del fondo. Mi sono preso cura di vedere quale sia, per esempio, l'imponibile dominicale dei terreni a Roma: esso è del 61,53 per cento. Va notato che il reddito dominicale è calcolato al netto delle spese di manutenzione, di ammortamento, di assicurazione dell'immobile, spese che invece vanno ancora detratte dal canone locatizio; quindi, se si considera come canone locatizio un reddito dominicale, esso così decurtato subisce il 61,53 per cento di imposizione e in più è poi soggetto alle imposte personali. Ossia il canone locatizio è ridotto a zero. Posizione perfettamente logica per i comunisti, i quali vogliono impedire che i privati investano i loro risparmi in capitali fondiari. E notisi che tutta la nostra agricoltura, per quanto ha di prospero e di moderno, specialmente nella mia valle padana, è proprio tutta opera dell'investimento dei privati: i quali hanno creato prima e conservato poi tutto quel patrimonio di irrigazione, di costruzione, di piantagione, di manufatti di ogni specie, ed anzi si può dire abbiano creato la

terra italiana, la quale proprio nelle zone più fertili è ormai tutta opera dell'uomo.

Tutto questo, dicono i comunisti, non deve più avvenire. Lo Stato e non i privati devono creare e possedere il capitale fondiario; dunque, confiscando oggi il reddito di quei risparmi, si impedisce che altro risparmio si investa in nuove creazioni private di capitale fondiario.

SAMPIETRO GIOVANNI. Non è una confisca: ella esagera.

BENVENUTI. Questa è una confisca pura e semplice. Quindi, indicazione a tutti i cittadini italiani a non investire i loro capitali nella creazione del capitale fondiario. Io non ho niente da eccepire; dico soltanto che la mia logica è assolutamente opposta.

MICELI. Ricordi cos'è l'imponibile catastale: è il beneficio catastale lordo in base al quale si pagano le tasse.

BENVENUTI. Rileggiamo insieme l'articolo 26: « Il canone annuo dovuto al proprietario del fondo non può comunque superare l'ammontare del reddito dominicale censuario del fondo medesimo all'inizio del contratto ».

Qui, si parla di beneficio fondiario lordo, cioè al lordo delle spese di manutenzione, di ammortamento e di assicurazione e delle imposte personali; così è scritto.

SAMPIETRO GIOVANNI. Ma il 61 per cento è sul valore del 1914.

BENVENUTI. Peggio ancora! Abbiamo quindi la confisca integrale, il che è perfettamente logico dal loro punto di vista, come intimidazione a non investire risparmio in capitale fondiario.

Dopo di che è veramente sbalorditivo sentire un collega proclamare in questa Assemblea che quei bravi comunisti si sono mezzo convertiti e sono scesi sul nostro terreno. In realtà, nel progetto Grifone non c'è soltanto il comunismo, ma c'è tutto il comunismo: naturalmente in una fase iniziale del suo sviluppo, così come in sostanza la quercia che diverrà secolare è già tutto nell'alberello di pochi metri di altezza.

E, ripeto, in tutto questo v'è una perfetta logica comunista.

Naturalmente la mia logica è perfettamente opposta.

Voglio però aggiungere, poiché desidero che le mie opinioni siano eventualmente combattute per quelle che sono e non per quelle che mi si attribuiscono, che la ferma difesa che io compio all'iniziativa privata intesa ad investire il risparmio degli italiani nella creazione di opere fondiarie e di imprese agrarie,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

non ha nulla, assolutamente nulla a che vedere con la famosa frase pseudo-liberalesca, la famosa formula cioè del *laissez faire, laissez passer*. Tale formula, di cui per la verità non si conosce bene l'origine, non ha niente a che vedere con l'autentica difesa della sfera di libertà economica dei cittadini.

È vero al contrario che lo Stato, come tutore del bene comune e dell'interesse di tutti, non deve lasciar correre e lasciar passare, deve attivamente intervenire nella vita economica con una sapiente legislazione, la quale corregga l'ineguaglianza dei punti di partenza, e facendo cadere strutture privilegiate che farebbero consistere la libertà economica soltanto nella libertà di alcuni cittadini, a trattare gli affari economici in posizione di monopolio e di privilegio rispetto ad altri cittadini: sarebbe cioè la libertà di trattare tali affari tenendo sempre il coltello dalla parte del manico.

Così pure ripeto che plaudo e a questa legge e alla legge della riforma fondiaria, di cui deploro il ritardo nella presentazione, in quanto svecchino e rinnovino strutture giuridiche ed assetti patrimoniali che rappresentano un ostacolo per l'economia del nostro Paese nel raggiungimento di un regime economico di prosperità e di giustizia.

E venendo al merito del disegno di legge, devo quindi dichiarare che non sono d'accordo in linea di principio con taluni miei amici, e cioè gli onorevoli Marconi e Rivera, in quanto essi in linea di principio non ammettono (per ragioni di cui, d'altronde, l'Assemblea avrà potuto apprezzare l'onestà, oltre che la convinzione con cui sono state sostenute) il principio della « giusta causa ».

Io invece ammetto fermamente tale principio che d'altronde fa parte del programma che il nostro partito sin da trent'anni ha affermato, se pur con formulazioni tra loro diverse, come vedremo, da quelle che qui sono proposte.

Mi consentano gli amici Marconi e Rivera di far loro presente come l'istituto della « giusta causa » non è che una manifestazione della tendenza generale del diritto moderno, tendenza cioè intesa a difendere l'eguaglianza contrattuale. E tale uguaglianza, tale equilibrio nella formazione, nello svolgimento del rapporto contrattuale e di cui vi sono numerosissimi esempi nella stessa nostra legislazione, parte sempre del presupposto che vi sia una parte più debole.

L'amico Marconi diceva l'altro giorno, nel suo caldo e commosso discorso: « v'è stato

un mezzadro nella mia provincia, che bastava il suo padrone sciancato... ».

MICELI. Tutti i giorni, ha aggiunto.

BENVENUTI. Tutti i giorni!

GIACCHERO. Era un tipo preciso! (*Si ride*).

BENVENUTI. Sì, era un tipo preciso, come dice giustamente l'onorevole Giacchero.

Ebbene, onorevole Marconi, il triste esempio che ella porta non dimostra che il principio della « giusta causa » sia sbagliato: dimostra soltanto che in quel caso il principio della « giusta causa » non ha funzionato. Si tratta di una grave deficienza amministrativa: la « giusta causa » in quel caso doveva funzionare ed espellere quel mezzadro.

Non si può negare, anzi si deve affermare come fondamento della introduzione del principio della « giusta causa » che in un paese come il nostro, nel quale dietro settecentocinquanta mila affittuari vi sono 2.100.000 circa di coloni parziari e 2.000.000 di braccianti, senza tener conto purtroppo dell'esercito di disoccupati, nonostante la presenza di molti episodi di triste prepotenza come quelli a cui ha accennato il collega Marconi, non può non crearsi nello svolgimento dei rapporti contrattuali dell'agricoltura, uno stato di squilibrio. La posizione dei datori di lavoro è evidentemente più forte di quella di colui che presta il lavoro, perché il padrone può sostituire con relativa facilità il lavoratore mentre il prestatore d'opera, a seguito dell'escomio, non solo perde il posto di lavoro ma anche la casa, ed è sradicato da quel piccolo ambiente paesano nel quale pure la sua famiglia ha messo radici: e si trova di fronte al problema di ricollocamento ben più grave: ciò è tanto più vero nelle zone di disoccupazione agricola e specialmente nelle zone bracciantili, perché è proprio il bracciante che non soltanto subisce l'alea del trasferimento, ma la subisce in condizioni economiche di gran lunga più disagiate di quelle degli elementi partecipanti della produzione (affittuari, mezzadri, ecc.): i quali hanno avuto agio di rafforzare la loro situazione economica e che possono assai più facilmente attendere e scegliere: ed è quindi proprio per i braccianti che avrebbe dovuto essere anzitutto studiata un'equa, onesta e pratica formulazione del principio della « giusta causa ».

Lo squilibrio contrattuale, lungamente supportato nei secoli passati, ha forse il suo peso nella creazione di certi stati d'animo di risentimento nella classe contadina, di cui l'onorevole Marconi ci ha accennato un triste esem-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

pio; ma questo è piuttosto un monito per i cristiani!

Forse quel turpe tipo che bastonava il suo padrone sciancato ha ricordo d'ingiustizie subite nella sua infanzia o raccontate dai suoi padri; potrebbe un giorno subirne ancora, ed anche per lui noi non dobbiamo esitare a riconoscere la « giusta causa » come difesa dell'uomo contro tutti gli arbitri.

E se dovessi definire lo spirito di questo mio intervento, direi che esso oltre che alla riaffermazione di taluni principî di economia e di diritto è inteso alla tutela di tutte le classi dell'agricoltura, da tutte le prepotenze e da tutti gli arbitri.

Senonché il problema della « giusta causa » mi sembra debba essere visto sotto due diversi aspetti. La Commissione mi sembra abbia mescolato le cose: e abbia cioè mescolato la giusta causa per la mezzadria, con la giusta causa nel caso d'affitto.

Naturalmente non posso dar fondo all'argomento: esso è troppo ampio e ne discuteremo in sede di emendamenti. Mi limito qui a chiarire il mio pensiero e ad esporre la mia critica su due punti; e cioè, per quanto riguarda la mezzadria mi soffermerò sulla giusta causa particolarmente sotto il profilo del comportamento del mezzadro. E per quanto riguarda la giusta causa dell'affitto, mi limiterò ad esaminarlo sotto l'aspetto della riunione della proprietà con la conduzione.

Mi si permetta però una considerazione preliminare: il principio della « giusta causa » dovrà pur essere conciliato con la futura applicazione della riforma fondiaria. Bisognerebbe cioè introdurre questo principio, che le necessità della riforma fondiaria siano giusta causa di disdetta.

MICELI. La riforma fondiaria non può essere fatta a spese dei mezzadri.

BENVENUTI. Ma allora, se tutte le aziende di mezzadria devono essere intangibili di fronte alla riforma fondiaria, ridurremo *a priori* le possibilità di accesso alla terra delle categorie bracciantili e in genere non colliche. Comunque ho voluto prospettare il problema sul quale mi sembra d'altronde che l'onorevole Ministro abbia già voluto rivolgere la sua alta attenzione.

Ed ora veniamo alla « giusta causa » nella mezzadria. Va precisato che la giusta causa non è una novità, è un concetto già introdotto nel nostro diritto, come motivo di risoluzione in tronco nei contratti a tempo: è cioè nel contratto di lavoro, nel contratto d'impiego e nello stesso contratto di mezzadria.

La novità presentata dal progetto che stiamo discutendo risiede nel fatto che la giusta causa si applica ad un rapporto divenuto perpetuo.

Qui sta la novità e qui v'è il problema che è insieme giuridico ed economico. Non vi è dubbio infatti che coll'articolo 2 della Commissione si è creata anche per il rapporto mezzadria la perpetuità. Infatti, la disdetta può essere intimata soltanto quando si verificano alcuni casi. Al di fuori di quei casi la disdetta non è ammessa, quindi il provvedimento del giudice che non convalidi la disdetta (non verificandosi quei casi) opera *ex tunc* ossia ristabilisce la situazione di diritto come se la disdetta non fosse mai stata data onde, in base all'articolo precedente, (articolo 1, II) il contratto si intende rinnovato per la stessa durata e per le stesse condizioni. Quindi la giusta causa agisce come condizione risolutiva di un contratto perpetuo. Questa è la struttura giuridica nuova.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. No, non è così.

BENVENUTI. L'onorevole Germani non è del mio avviso. Ma io dico che è contratto perpetuo quello che può essere risolto soltanto quando si verificano alcune circostanze. Il paese deve essere illuminato su questo punto e poter dare il suo giudizio. Il paese non sa che, quando il contratto era a tempo determinato o indeterminato, le cause di risoluzione erano più ampie di oggi, quando il contratto è divenuto perpetuo. Questo è l'assurdo nel quale a mio avviso sono caduti gli amici della Commissione.

MICELI. Questo è gratuito.

BENVENUTI. Le giuste cause di disdetta cioè, che sono poi cause di risoluzione di un contratto perpetuo, sono oggi formulate in termini più restrittivi di quanto non fossero le cause di risoluzione per il contratto a tempo. Infatti il contratto di mezzadria era regolato dall'articolo 2159 del codice civile, che è così concepito: « Salvo le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto ». (*Interruzione del deputato Germani, relatore per la maggioranza*). Questo articolo rimane o non rimane, onorevole Germani?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La Camera si pronuncerà.

BENVENUTI. E allora se la Camera si deve ancora pronunciare, permetta che mi pronunci io. Le cause per risolvere il contrat-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

to sono più ristrette (*Interruzione del deputato Miceli*), mentre è evidente che le ragioni di disdetta a fine del ciclo di rotazione culturale di cui all'articolo 1, debbano essere più ampie di quelle previste per la risoluzione in tronco durante un periodo contrattuale limitato nel tempo.

Che l'articolo 2159, sia più largo di quanto non sia la formulazione attuale dell'articolo 2, lettera b), permettetemi, egregi colleghi della Commissione, non dico di dimostrarlo — giacché voi siete più edotti di me — ma semplicemente che ve lo richiami, facendovi osservare come alla lettera b) dell'articolo 2 si è stabilito che la disdetta è ammessa solo qualora il mezzadro abbia commesso atti « illeciti ».

*Una voce al centro.* Ma non tutti gli atti illeciti autorizzano la risoluzione del contratto.

BENVENUTI. E allora peggio che mai. Per risolvere un contratto perpetuo non basterebbero più neanche gli atti illeciti, mentre in base al sistema vigente, per risolvere in tronco un contratto a tempo non occorre l'elemento dell'illecito. Ed infatti, e spero che l'amico Germani, maestro di diritto agrario, vorrà darne atto, mi pare non possa esservi dubbio sull'interpretazione dell'articolo 2159; mi si consenta di citare qualche trattatista in materia di diritto del lavoro. Prendiamo per esempio il Carrara, il quale commentando a pagina 258 del suo trattato l'articolo 2159 del codice civile precisa che scopo della disposizione è di provvedere perché il rapporto di mezzadria possa essere risolto in tronco mediante sentenze del magistrato, « quando per una qualunque circostanza dipendente o no da colpa di uno dei contraenti, l'ulteriore esecuzione del contratto si manifesti gravemente pregiudizievole all'economia generale o all'altro contraente, secondo il prudente giudizio del magistrato competente ».

E il Brunelli, a pagina 205 del suo *Trattato*, precisa, proprio a proposito dell'articolo 2159 del codice civile: « ogni fatto anche non colposo che impedisca la prosecuzione del rapporto funziona da giusta causa di scioglimento. In sede di elaborazione del codice si considerarono come cause di scioglimento i fatti e le situazioni che ostacolano o compromettono gravemente l'esercizio dell'azienda o della produzione. Anche il caso fortuito o la mancanza della reciproca fiducia possono determinare lo scioglimento ».

Onorevoli colleghi, se questo concetto, che non occorresse un atto illecito per sciogliere il contratto, era stato adottato per risolvere in tronco un contratto a tempo, mi sembra

francamente assurdo che oggi si sia richiesto l'intervento di un « illecito », per risolvere un rapporto di durata perpetua!

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Benvenuti, l'articolo 85 dice che sono in genere abrogate le disposizioni contrastanti. Se la Camera approverà il fatto illecito, vedremo quale sarà l'applicazione che ne farà la giurisprudenza.

BENVENUTI. La ringrazio, onorevole Germani, in quanto mi conferma che sono perfettamente in argomento quando sostengo l'importanza, anzi la necessità che la disposizione dell'articolo 2159 o altra analoga sia mantenuta nella legge attuale, ai fini dell'applicazione dell'accertamento della giusta causa o meno di disdetta a termine del periodo di rotazione culturale normale previsto dall'articolo 1.

Ogni rapporto di lavoro è sempre rapporto di fiducia: e ciò è confermato dal fatto che anche in materia di rapporto di lavoro troviamo la disposizione analoga, e precisamente l'articolo 2119 del codice civile, che suona così: « ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto ». Anche qui, come nella legge sul contratto d'impiego, non si richiede l'estremo dell'illecito. Ma doppiamente fiduciario è il rapporto di mezzadria, in quanto il mezzadro è un socio e non un semplice prestatore di lavoro manuale; perché il mezzadro ha in custodia beni immobili, beni mobili, prodotti e viene a collaborare col datore di lavoro, anzi col suo socio, allo sviluppo dell'azienda. Quindi il rapporto è due volte fiduciario, onde sarebbe assurdo che l'associazione dovesse in ogni caso permanere e sopravvivere fino a quando non si verifichi un fatto « illecito » nel senso tecnico della parola: ossia un « illecito » previsto dal codice civile e dal codice penale!

Vi è d'altronde una evidente analogia sotto l'aspetto del vincolo fiduciario fra il contratto di impiego e il contratto di mezzadria: e in materia di contratto d'impiego non vi è dubbio alcuno (come la Cassazione giudicava in una sentenza assai nota del 7 febbraio 1936) che « la giusta causa di licenziamento non si sostanzia in una vera e propria colpa dell'altro contraente, ma basta che con un suo fatto sia pure obiettivamente lecito, sia giunto a vulnerare l'equivalenza di un vincolo giuridico, a comprometterne la stabilità ed a sopprimerne il presupposto fiduciario ».

E notisi che in materia di impiego privato la posta in gioco di tali controversie non è che l'importo di una indennità, mentre nel

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

caso della nostra legge una giusta ed equa applicazione della giusta causa rappresenta l'unica via per sciogliere un vincolo perpetuo, che potrebbe essere diventato una convivenza impossibile anche al di fuori del verificarsi di veri e propri atti illeciti.

Prima di esporre qualche esempio mi consentano i colleghi il richiamo ad un semplice principio, quello cioè di non fare mai agli altri quanto non vorremmo fosse fatto a noi. Per esempio: io vorrei sapere chi di noi, onorevoli colleghi, assumerebbe, nel proprio ufficio, un dipendente che vivesse permanentemente ai margini dell'illecito civile o penale. Nessuno di noi lo assumerebbe.

Prendiamo il caso di un impiegato che non subisca mai condanne, ma che durante la permanenza nel nostro ufficio subisse sistematicamente una serie di processi per degli atti contro la proprietà, (furto, truffa, appropriazione indebita), uscendone per il rotto della cuffia, ossia per insufficienza di prove sul fatto, per amnistia, per remissione di querela ecc.; un impiegato di tal fatta non avrebbe commesso alcun atto illecito, perché non si potrebbe certo raggiungere in sede civile quella prova del fatto che è stata esclusa in sede penale. Un impiegato di tal fatta noi ci affretteremmo a liquidarlo a costo di pagare qualsiasi indennità; invece noi con questa legge obblighiamo i nostri concittadini che conducono terre a mezzadria a tenersi per tutta l'eternità un mezzadro di tal genere.

Voi direte che questo è un caso limite: ma esso è significativo e assai più frequente di quanto non si creda, perché numerosi sono i soggetti che riescono a vivere permanentemente ai limiti dell'illecito civile o penale.

Ma esemplifichiamo ancora. La Cassazione ha sempre ritenuto che l'impiegato il quale commetta reiterate mancanze, che una per una non raggiungono né l'ingiuria né l'insubordinazione, ma che nel complesso per la loro abitualità non consentono la convivenza e la collaborazione, debba essere licenziato in tronco: ecco un altro caso che, non raggiungendo l'illecito, non rientra nella lettera *b*) dell'articolo 2.

MICELI. Ci siamo arrivati!

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Rientra nella lettera *a*).

BENVENUTI. Voglia rispettosamente consentirmi, onorevole Ministro, di non essere della sua opinione, perché, se ciascuno di quei piccoli atti provocatori, insubordinati od ostruzionistici non è di tale gravità da raggiungere gli estremi dell'illecito di cui alla lettera *b*) (e per illecito deve intendersi a senso dell'ar-

ticolo 2043 del codice civile un fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto), non rientrerà neppure nella ipotesi prevista dalla lettera *a*), sempre dell'articolo 2, e cioè in una vera e propria « inadempienza contrattuale di insufficiente rilievo ».

MICELI. Insubordinazione può anche essere il non salutare il padrone con la dovuta riverenza. (*Si ride*).

BENVENUTI. Ritengo che i giudici italiani siano abbastanza liberi e moderni per non prendere sul serio delle giuste cause di sapore feudale! Ma vi cito altri casi: per esempio quello dell'alcoolizzato, del bevitore abituale; è illecito vivere sempre un po' alticci? No. Non è un atto illecito, ma rende impossibile la convivenza e i rapporti quotidiani di collaborazione.

E la rissa, e l'elemento abitualmente litigioso? In vari contratti collettivi di lavoro la rissa, anche non complicata con atti illeciti, è stata inserita fra quegli atti che danno diritto al licenziamento. Ma poiché la rissa non è necessariamente un atto illecito, questo estremo non potrà essere inserito nei contratti collettivi di mezzadria perché vi osterebbe la disposizione della lettera *b*) dell'articolo 2.

MICELI. Ma i mezzadri lavorano, non fanno le risse quotidiane. La rissa può essere un'eccezione. Ella ha detto che vi sono due milioni di contratti che bisogna regolare, e poi mi parla della rissa quotidiana e dell'insubordinazione.

BENVENUTI. Prendo atto ch'ella intende, attraverso la formula di « giusta causa » adottata dalla Commissione, stabilizzare perpetuamente sul fondo questi bei tipi: ed è per questo che io combatto la formulazione della lettera *b*) dell'articolo 2.

Altro caso: la scostumatezza abituale. Il fare sistematicamente la corte a tutte le ragazze della cascina (*Si ride*) non è un atto illecito. Non vi è alcuna legge che impedisca agli italiani di fare i dongiovanni, ovvero che vieti al bel sesso di essere sensibile alle loro attenzioni. Eppure è troppo chiaro a quali inconvenienti di ordine morale possa dar luogo l'inamovibilità perpetua di individui di questo genere. E d'altronde proprio la « scostumatezza » ha costituito ripetutamente la giusta causa per la risoluzione in tronco di contratti di impiego.

E che dire di quel mezzadro che sistematicamente frequentasse elementi equivoci o che, senza aver commesso atti illeciti, fosse sorvegliato dalla polizia? Chi di noi lo prenderebbe come proprio collaboratore? E perché allora vogliamo poco caritatevolmente im-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

porre tali elementi ai nostri concittadini che gestiscono fondi a mezzadria? E che dire ancora del mezzadro sistematicamente indebitato; chi di noi affiderebbe ad un simile socio i propri risparmi? E per il solo fatto che essere indebitati non è un « illecito » dobbiamo regalargli l'inaffidabilità perpetua a carico del suo consocio di mezzadria?

E su questo piano la casistica potrebbe continuare indefinitamente e nessun legislatore riuscirebbe mai ad esaurire la casistica.

Ed ecco la necessità di una formulazione del tipo di quella dell'articolo 2159 del codice civile: tutte le disdette devono andar controllate, ma la formula deve essere abbastanza larga da dare ampia possibilità di valutazione al buon senso e all'equità del magistrato.

Ma portiamoci su un altro piano: su quello della capacità, diremo così, professionale. Sarà possibile cambiare un mezzadro tecnicamente meno capace per determinate coltivazioni e sostituirlo con un elemento più tecnico e più capace? L'articolo 2 non contempla menomamente casi di questo genere fra i motivi di « giusta causa ». Ed infatti l'essere meno tecnici e meno capaci non costituisce un illecito, onde abbiamo la perpetuazione sul fondo di elementi meno tecnici e meno capaci a danno di elementi più tecnici e più capaci.

E da notarsi che nella giurisprudenza del lavoro la minore capacità tecnica non è mai stata compresa nei motivi di risoluzione per giusta causa, salvo quando sotto il profilo del mancato rendimento o con altre clausole è stata inclusa in taluni contratti collettivi. (*Commenti — Interruzione del deputato Sampietro Giovanni*). No, onorevole Sampietro, non si tratta di inadempienza contrattuale! Ed è perfettamente giusto nell'interesse del lavoratore che la minor capacità non sia inadempienza contrattuale: sarebbe gravissimo ed iniquo che, da colui che può e fa quello che sa, egli fosse considerato inadempiente, solo perché c'è altri che fa e dà meglio di lui.

Ma la legislazione del lavoro non ha mai contemplato rapporti perpetui: e una volta stabilito un rapporto perpetuo è assurdo immobilizzare i mezzadri senza che sia possibile alcun vaglio selettivo della capacità.

E il « non collaborazionista »? Stiamo forse legiferando per l'anno 2000 o per l'anno 1949? Vogliamo oggi ignorare che esiste questo fatto della « non collaborazione », vogliamo restare aderenti alle situazioni politiche ed ai problemi storici che essa impone, o vogliamo discutere del sesso degli angeli? I col-

leghi dell'estrema sinistra dicono che la « non collaborazione » è perfettamente lecita. Vogliamo noi dunque con la disposizione dell'articolo 2, lettera b) dare una sanatoria generale alla « non collaborazione » in materia mezzadrile, regalare l'inaffidabilità perpetua a coloro che della « non collaborazione » fanno un elemento abituale di lotta?

Riassumendo esprimo francamente il mio pensiero: se non si introduce nuovamente nella legge la formula generale dell'articolo 2159 del codice civile, l'applicazione del principio della « giusta causa » (così profondamente permeato di valore e di significato sociale) condurrebbe a risultati anti-sociali, come quello di immobilizzare elementi moralmente indesiderabili e produttivamente e tecnicamente deteriori a danno di elementi migliori e più desiderabili, i quali come conseguenza della immobilizzazione altrui si vedrebbero esclusi dall'accesso al contratto mezzadrile.

A meno che non si faccia una questione « umanitaria » ritenendo cioè buona cosa lasciare sul fondo degli elementi non buoni anziché coloro che si trovano senza casa e senza terra. (*Interruzioni a sinistra*). Se questo è il fine della disposizione di cui alla lettera b) dell'articolo 2, essa è perfettamente adatta allo scopo e non v'è da cambiarvi una virgola: ma io in coscienza non mi sento di approvarla.

Tanto meno si può accettare un tale risultato qualora si entri, come tutto il nostro partito deve entrare, nell'ordine di idee che la classe operaia e contadina deve essere chiamata ad assumere sempre più alte e sostanziali responsabilità nella vita delle aziende, non nel senso auspicato dai colleghi comunisti, ma come partecipazione all'utile, al capitale e quindi all'amministrazione di una azienda divenuta « sociale » anche per i lavoratori.

Ora, tale progressiva ascensione della classe lavoratrice, prevista e auspicata dalla stessa dottrina sociale cristiana, verso forme di conduzione associate, non può in nessun caso aver luogo se non sulla base di un regime di selezione dei migliori e non sulla base di una legislazione che blocchi l'accesso alla terra e paralizzi tale selezione.

MICELI. La proprietà ha mostrato di non saper fare questa selezione, se è vero quello che sostiene l'onorevole Benvenuti: che cioè, a seguito della libera scelta dei proprietari, oggi tutti i peggiori coltivatori sono nei fondi ed i migliori sono fuori.

BENVENUTI. Ma è il blocco di guerra che ha escluso la possibilità di selezione.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il blocco ha fermato una situazione creata dalla libertà di contrattazione. La situazione attuale c'era anche prima del blocco: questo voleva dire l'onorevole Miceli.

BENVENUTI. Mi si voglia consentire di esprimere un'opinione non conforme a quella dell'onorevole Ministro e dell'onorevole Miceli.

Infatti prima della guerra non esistevano contratti perpetui e si verificava un certo movimento nella mano d'opera a mezzadria. Il blocco di guerra ha troncato tale movimento. Non credo sia ammissibile che si fissino date storiche, in questo caso quella dell'introduzione del blocco di guerra, dopo le quali la selezione debba cessare in perpetuo! Questa è la situazione che si verrebbe a creare ove si applicasse esclusivamente la lettera *b)* dell'articolo 2, che limita ai soli casi di « illecito » la valutazione del magistrato sulla persistenza o meno del rapporto.

Questo è appunto il risultato che vorrei eliminare introducendo nuovamente la larga formula dell'articolo 2159 del codice civile in base alla quale il magistrato può decretare lo scioglimento del rapporto ogni qual volta secondo il suo equitativo giudizio si verificano fatti tali da non consentirne la prosecuzione.

È appunto una situazione immobile che non vorrei si perpetuasse, ed è per questo che sono contrario, ripeto, alla formulazione dell'articolo 2, lettera *b)*. (*Approvazioni al centro*).

MICELI. Ci dica qual'è la giusta causa, secondo lei.

TONENGO. Quella di riempire le sale dei tribunali! (*Si ride*). Il Governo è onesto e sincero!

BENVENUTI. Ma notate bene, onorevoli colleghi: nell'oppormi alla formula della lettera *b)* dell'articolo 2 come proposto dalla Commissione, non posso non tenere presente il problema della formulazione della giusta causa nei rapporti della mano d'opera bracciantile e particolarmente dei salariati fissi che dipendono dalle grandi aziende industrializzate: problema che a mio avviso dovrebbe venir risolto con questa stessa legge, così come questa stessa legge dovrebbe per lo meno dare inizio, secondo la formula che più innanzi propongo, alla costituzione di rapporti di partecipazione agli utili o comunque di associazione del contadino all'impresa di tipo industriale.

Debbo dire obbiettivamente il mio pensiero in proposito: a mio avviso, se mai, potrebbe venir ammessa a favore dei braccianti una

formula di « giusta causa » più restrittiva rispetto a quella ammissibile per i mezzadri. Infatti il bracciante di un'azienda che se ne parte la mattina e se ne va coi suoi attrezzi verso i lontani campi della tenuta, rappresenta in misura immensamente minore, rispetto al mezzadro, un collaboratore che richieda una specifica posizione fiduciaria: mentre il mezzadro custode dei prodotti, delle scorte e collaboratore alla direzione dell'azienda, non può non essere un elemento capace e meritevole di fiducia. In altre parole dovrebbe essere più facile, a mio avviso, ottenere dal magistrato (al quale, ripeto, in base al principio della « giusta causa » dovrebbe essere affidato il vaglio di tutte le disdette) l'escomio di un mezzadro che l'escomio di un bracciante appunto perché per quest'ultimo l'apprezzamento dell'elemento fiduciario è certo meno importante.

Ma non intendo menomamente entrare in tale ordine di idee.

MICELI. Il giorno verrà anche per i braccianti!

BENVENUTI. Me lo auguro: ma non mai secondo le vostre formule; bensì secondo formulazioni eque e sensate, tali da permettere la creazione di quei rapporti di collaborazione anche tra mano d'opera e impresa che consentano ai nostri contadini della valle padana, ai migliori di essi, ai più maturi per creare e praticare una collaborazione autentica, di assurgerò a compartecipi della produzione. Ma è questo un argomento sul quale mi permetterò di ritornare alla fine del mio intervento. E concludo questa parte auspicando che la formula per la giusta causa sia, come ho detto, quella generale dell'articolo 2159, formula sensata ed onesta che può essere applicata, su un piede di parità, alla mezzadria ed ai salariati fissi.

E passo ora all'esame della « giusta causa » in materia di affitto.

Vediamo il testo della legge. Desidero precisare in proposito che, a mio avviso, per quanto riguarda l'affitto, è pienamente accettabile la formulazione di cui alla lettera *b)* dell'articolo 2 in quanto in caso di affitto il carattere fiduciario del rapporto si riduce di molto e le considerazioni che più sopra ho svolte per la mezzadria non sarebbero valide nel campo dell'affitto.

Esamino invece nel suo complesso l'articolo 2 sotto un altro profilo, constato cioè che da tutte le cinque ipotesi di giusta causa prospettate dalla lettera *a)* alla lettera *e)* dell'articolo 2 emerge chiaramente che in nessuna ipotesi la proprietà che ha concesso il fondo

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

in affitto può accedere di sua iniziativa e di suo diritto alla conduzione del fondo.

*Una voce al banco della Commissione.*  
E i miglioramenti?

BENVENUTI. I miglioramenti costituiscono ben giustamente un dovere ed un onere per la proprietà ma non danno diritto ad accedere alla conduzione dato che le opere « sostanziali di trasformazione agraria » richieste dall'articolo 2 lettera e) non sono sempre possibili; tanto più se esse sono state diligentemente eseguite prima di affittare il fondo. In ogni modo l'approvazione di tali opere e quindi la possibilità di avere il fondo libero dipendono esclusivamente dall'apprezzamento, ossia dall'arbitrio, dell'ispettore agrario. Comunque io mi limito a fotografare il sistema dell'articolo 2 sotto questo profilo.

A questo punto, onorevoli colleghi, pongo una domanda fondamentale: questa esclusione, che può essere perpetua, della conduzione dalla proprietà, che va a favore dell'affittuario favorito dai blocchi di guerra, è utile o è nociva al fine di soddisfare quella che si chiama la fame di terra delle classi rurali, e cioè di quelle classi rurali che non hanno case né terre né lavoro? In altre parole: la esclusione permanente della conduzione dalla proprietà aumenta o diminuisce l'offerta di terre in affitto a favore dei nostri piccoli coltivatori?

Questo è il quesito a cui occorre che la Commissione risponda.

Mi si permetta di affrontare detto quesito richiamando anzitutto la disposizione dell'articolo 25-bis del progetto della Commissione. Tale articolo stabilisce che chi ha affittato, qualora voglia ritornare a « condurre » il fondo, debba giustificarsi indicando le gravi ragioni che l'hanno indotto ad affittare. In altre parole, in base a tale disposizione, il proprietario che ha affittato voi lo scaraventate sul banco degli imputati e gli dite: discòlpati, giustificati con gravi ragioni, per aver affittato!

Pare davvero di sognare!

Noi nelle province in zone di alta pressione demografica, in zone operaie e contadine dove è alta la richiesta di terra, ci lamentiamo perché di terra in affitto, per i nostri piccoli coltivatori ed anche per le nostre famiglie operaie che ne avrebbero tanto bisogno per integrare il bilancio, non se ne riesce a trovare. E voi contemporaneamente ci proponete una legge con la quale colui che ha affittato della terra è invitato a giustificarsi con gravi motivi quasi che l'aver passato la conduzione a chi desiderava di ot-

tenerla fosse un atto gravemente condannabile!

Voi insomma chiedete severamente al proprietario: perché hai affittato? Ma queste, a mio avviso, sono domande che dimostrano come le leggi siano talvolta lontane dall'umile vita quotidiana dei nostri villaggi. Il proprietario affitta per centomila ragioni: affitta perché il vicino chiede un pezzo di terreno ed è contento di fargli un favore; affitta perché un dato anno la proprietà conduttrice desidera impiegare diversamente il capitale scorte e rinuncia quindi per un certo numero di anni alla conduzione; affitta perché la conduzione implica responsabilità e i figli devono venir grandi; affitta un pezzo di terreno al piccolo coltivatore perché per qualche anno esso non gli serve per il ciclo di rotazione della propria azienda. Si affitta per centomila piccole ragioni semplici ed umane e per questo dunque il proprietario dovrà discòlparsi? È vero che chi ha affittato può accedere alla terra come semplice « coltivatore » però può accedervi soltanto se può conferire a quel dato podere un terzo della mano d'opera, altrimenti no.

LOPARDI. Ma è previsto che chi ha condotto possa riavere il fondo!

BENVENUTI. La legge dice che deve già avere condotto professionalmente e che deve giustificarsi con gravi motivi. È vero che si può sempre accedere alla coltivazione per « coltivare », ma non sempre si può conferire quel terzo di mano d'opera familiare che è richiesto dall'articolo 32-IX del progetto della Commissione.

Infatti, per esempio, la vedova di un contadino con bimbi piccoli non può certo conferire alla coltivazione un terzo di mano d'opera per un podere che sia attualmente coltivato da una famiglia composta da quattro unità lavorative alle quali vanno aggiunti gli otto salariati che tale famiglia ha diritto di assumere senza perdere la qualifica di coltivatore diretto. Il giovane che eredita il podere e che è scapolo, non può certo coltivare solo con altre due unità lavorative salariate, un podere di 30 o 40 ettari della nostra valle padana; e non può certo coltivare il proprietario ammalato o il mutilato di guerra; né due vecchi coniugi che alla fine della loro vita vogliono trovare un tetto e un pane sul loro terreno frutto del loro risparmio, e neppure due giovani sposi possono dichiarare di voler coltivare, con la sola aggiunta di altre quattro unità lavorative, un podere che richieda per esempio dodici unità lavorative e che potrebbe essere coltivato soltanto da una famiglia che fosse in grado di fornire anzitutto

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

to essa stessa un terzo (ossia quattro) delle dodici unità lavorative eventualmente necessarie per la coltivazione.

E gli altri, i piccoli e medi proprietari cioè che hanno investito i loro risparmi per poter un giorno condurre il podere, ma che non l'hanno mai condotto, non possono accedere alla conduzione? Ma, si dirà, perché non l'hanno condotta fin qui? Per uno di quei cento motivi semplici ed umani che evidentemente sono sfuggiti ai compilatori di questo progetto. Possono non aver condotto perché, per esempio, conducevano un altro fondo e non quello: e in tal caso non rientrano nella disposizione dell'articolo 25-II del progetto. Possono non averlo condotto perché fino a quel momento non avevano ancora potuto risparmiare le somme sufficienti per costituire la scorta necessaria; o perché per accedere alla produzione la famiglia attendeva che almeno un figliolo si facesse grande e potesse dirigerla. E la casistica potrebbe continuare all'infinito.

E la conclusione grave è questa: se l'affittare il podere deve significare in pratica il non poter più in perpetuo accedere alla conduzione, o il potervi accedere soltanto in determinate circostanze ipotetiche e con gravi difficoltà, un bel giorno non si troverà più nessuno in Italia che affitti la terra ai piccoli coltivatori!

Ciò posto, come si può pretendere che deputati che vivono in zone ad alta pressione demografica e dove intensa è la domanda di terra da parte dei lavoratori, approvino disposizioni di questo genere? È chiaro che noi dobbiamo favorire l'aumento di offerta di terra a favore dei nostri coltivatori e non la diminuzione! Nelle zone operaie una famiglia che riesca ad ottenere in affitto due ettari di terra, integra il suo bilancio familiare che deve troppo spesso far fronte al sostentamento di parecchi membri della famiglia privi di lavoro: due ettari da noi possono significare 150, 200 q.li di fieno, un valore per esempio di 300.000 lire che è prezioso nel bilancio di tali famiglie.

E noi aspettavamo appunto che la legislazione favorisse la riduzione di superficie delle grandi affittanze e delle grandi proprietà conduttrici perché da tale limitazione derivasse l'aumento dell'offerta di terra in affitto: ma quale offerta di terra potremmo noi aspettarci d'ora innanzi se affittare la terra deve significare in pratica il non poter più accedere alla conduzione se non come « coltivatori », o soltanto dopo essersi discolpati adducendo i « gravi motivi » che hanno indotto ad affittare?

Permettetemi, onorevoli colleghi, di addurvi un paragone. Vi è una perfetta analogia tra il podere agricolo munito di case, stalle, impianti ecc. e gli stabili che vengono affittati per usi industriali. In ambo i casi si tratta di immobili che costituiscono mezzi di produzione. Supponiamo che i colleghi della Commissione di giustizia ci facessero un ragionamento di questo genere: « tutti coloro che hanno avuto in affitto degli stabili per usi commerciali o industriali e che tuttora vi si trovano in forza del blocco degli affitti, vogliono rimanere perpetuamente negli stabili. È necessario un provvedimento di tal genere ». Di fronte a una tale proposta io per esempio avrei resistito, ma vi confesso che non mi sarei eccessivamente scandalizzato. Da tempo immemorabile siamo abituati a un tipo di legislazione che a spese della collettività crea dei privilegi a favore di determinate categorie. Siamo abituati a veder erogare miliardi a industrie dissestate attraverso l'I.R.I. o simili organismi. E ai colleghi della Commissione di giustizia avrei allora così risposto: « Mi dichiaro contrario, però se un tale provvedimento è necessario per ragioni politiche, pazienza! facciamo questo regalo agli inquilini che si trovano attualmente negli stabili e vogliono rimanervi in perpetuo ». Ma se i colleghi della Commissione di giustizia avessero poi aggiunto un altro ragionamento e avessero detto: « la cosa va messa a posto con un provvedimento generale; facciamo una bella legge nella quale si dica che tutti coloro i quali daranno in affitto immobili per uso commerciale o industriale non potranno mai più rientrare se non in determinate circostanze (inadempienza dell'inquilino, atti illeciti, ecc.), nel possesso dei loro stabili »; allora, onorevoli colleghi, credo che sarei scattato e avrei detto: « Non è ammissibile che per creare un privilegio ad alcuni noi rendiamo impossibile l'accesso al capitale a tutti gli altri cittadini che aspettano di poter prendere in affitto degli stabili per uso industriale e commerciale; perché evidentemente non vi sarà più nessuno in Italia che affitterà degli stabili per tale uso sapendo che poi gli affittuari avranno diritto di rimanervi per tutta l'eternità. È chiaro che, per mettere a posto definitivamente coloro che oggi si trovano negli stabili in forza dei decreti di proroga, noi danneggeremo permanentemente tutti gli altri che non troveranno più niente da prendere in affitto ».

Identico il caso che stiamo esaminando. Per creare una situazione di immobilità a vantaggio di coloro che hanno fruito del blocco di guerra a partire dal 1940, ci viene pro-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

posta una disposizione che paralizza l'offerta di terra per coloro che ne hanno e ne avranno bisogno. Questa è la verità: come si può entrare in tale ordine di idee?

È chiaro che noi non abbiamo diritto con una disposizione di questo genere di arrestare quel salutare movimento di sproletarizzazione delle classi contadine che ha trovato un così valido strumento nella diffusione delle affittanze.

Consentitemi di citarvi alcune statistiche.

Nel 1911 i lavoratori della terra (braccianti, salariati) erano 3.277.815; nel 1936 erano 1.791.746: ossia sono passati dal 44,7 per cento al 28,4 della popolazione contadina. Nel contempo i contadini affittuari sono passati da 561.210 nel 1911 a 1.159.436 nel 1936, sono cioè passati dal 9,3 al 18,4 per cento.

Volete voi, onorevoli colleghi, arrestare questo benefico processo di trapasso dal salario alla conduzione in affitto, scoraggiando con disposizioni praticamente proibitive l'affittanza delle terre, ossia l'offerta di quel capitale fondiario di cui le categorie lavoratrici della terra sono tanto desiderose per poter costituire le loro piccole imprese?

Ma v'ha di più: non soltanto con disposizioni di questo genere noi impediamo d'ora innanzi l'offerta di nuove terre d'affitto, ma assisteremo anche alla diminuzione della superficie attualmente affittata. Infatti non appena per qualsiasi motivo il podere risulterà libero (per esempio perché l'affittuario vuol passare su fondo più grande, ecc.) il proprietario si guarderà bene dall'affittarlo nuovamente: sotto questo aspetto v'è una logica nella disposizione suggerita dall'onorevole Miceli all'articolo 32-x del progetto della Commissione: disposizione che ammette la cessione del contratto di affittanza ed il subaffitto, e in base alla quale l'affittuario quando voglia andarsene non ha che da lucrare la buonentrata dall'affittuario subentrante e da appioppare al locatore questo nuovo contraente sconosciuto: a queste disposizioni, francamente ripugnanti alla morale e al diritto, si deve ricorrere per cercare in qualche modo di rimediare alla scomparsa dal mercato delle terre disponibili per l'affitto!

Onorevoli colleghi, d'altronde la cattiva logica di certe disposizioni emerge chiaramente dalle stesse contraddizioni con cui sono motivate. Ad esempio ho sentito l'altro giorno il carissimo amico onorevole Guj tessere un eloquente elogio della proprietà unita alla conduzione. « Questa, ha proclamato il collega Guj, è la forma ideale di conduzione

da attuare! ». Ed allora perché ad un certo momento invece si adottano disposizioni che impediscono alla proprietà di accedere alla conduzione? Viene cioè un certo momento in cui quello stesso principio lodato e conclamato dell'associazione della proprietà e della conduzione turba gli interessi della categoria che si vuole privilegiare sempre e a ogni costo: ed allora quello stesso principio viene prontamente abbandonato e dichiarato contrario allo spirito di questa legge! Vi sono dunque due logiche e si sceglie l'una o l'altra a seconda che giovi o nuoccia alla immobilizzazione che si vuol creare.

E qual'è la data scelta per questo cambiamento di logica? È la data del blocco costituito per le ragioni di emergenza all'inizio della guerra: da allora in poi il principio dell'associazione della proprietà alla conduzione diventa, chi sa perché, cattivo. Eppure se c'è data sbagliata ed ingiusta da scegliere è proprio quella dell'inizio del blocco, perché proprio il blocco e le circostanze di emergenza dovute alla guerra hanno impedito a parte della proprietà di assolvere la giustamente lodata funzione sociale mediante l'accesso alla conduzione. Aggiungo, tra parentesi, che la diminuzione delle terre offerte in affitto, causata dal timore di non poter mai più essere ammessi a condurle, procurerà il moltiplicarsi dei « sotto mano » e della borsa nera delle terre. Così chi vorrà trovar da affittare dovrà pagare a prezzi molto più cari, in barba ad ogni disposizione: e già purtroppo si verifica il fenomeno che il disgraziato affittuario, il quale per combinazione ha trovato un fondo libero ove collocarsi, deve pagare dei « sotto mano » cospicui. Fenomeno sconcio: sconcio beninteso da parte di quei proprietari strozzini che trovandosi ad avere un fondo libero ne abusano approfittando della mancanza di terre disponibili per l'affitto: ma fenomeno che si moltiplicherà se adotteremo questo genere di disposizioni!

Ed è questo dunque il punto sul quale io attendo una franca spiegazione.

La « fame di terra » può essere diminuita soltanto aumentando l'offerta di terra in affitto, ed io credo d'avervi facilmente dimostrato che tale offerta non crescerà ma diminuirà. Io aspetto, ripeto, che qualche oratore mi dia qualche chiarimento in proposito!

RIVERA. Aspetterà un bel pezzo! (*Com-  
menti*).

BENVENUTI. Come, privilegiando i bloccati del 1940, si possono soddisfare le esigenze del nostro proletariato agricolo?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

LOPARDI. Ma è solo un aspetto del complesso problema della riforma agraria; si è detto tante volte!

MICELI. Si capisce, visto che la riforma agraria non la volete fare, che per voi questo diventi sostanziale...

BENVENUTI. Io, onorevole Miceli, le ho dato sempre atto della sua lealtà e vorrei che ella mi desse atto della mia. (*Commenti*). Ho già detto che, a mio avviso, la riforma fondiaria dovrebbe assumere un aspetto, oserei dire, più radicale. (*Commenti al centro*).

MICELI. Ora, i mezzadri sono divenuti i privilegiati e i proprietari sono le vittime.

BENVENUTI. Parlo da quasi due ore e non ho detto affatto questa sciocchezza.

LOPARDI. Ma il disegno di legge l'ha presentato forse l'opposizione?

*Una voce al centro.* Che cosa intende ella per « giusta causa »?

BENVENUTI. Ho già ampiamente spiegato e ho detto che sono favorevole al controllo giudiziario di tutte le disdette onde evitare ogni arbitrio. Ma piuttosto io vi chiedo: sono state ammesse « giuste cause » che possano soddisfare la richiesta di terra? In proposito ho fatto pervenire agli amici della Commissione, perché li esaminino, vari emendamenti. Per esempio avete forse ammesso come « giusta causa » la disdetta che abbia per scopo di sostituire sullo stesso podere una piccola famiglia con una famiglia molto numerosa? Affatto; eppure simile provvedimento sarebbe un piccolo contributo alla soddisfazione della « fame di terra ». Ovvero avete ammesso come « giusta causa » la sostituzione di una sola famiglia con due famiglie qualora il podere sia sufficientemente ampio e sia divisibile? Niente affatto! Eppure anche questo darebbe un piccolo contributo a soddisfare la richiesta di terra.

Si risponde che ciò potrebbe danneggiare la produzione. Ma allora perché la maggioranza della Commissione ha respinto la proposta di ammettere alla conduzione agricola i proprietari che fossero tecnici agrari? Quale miglior mezzo per incrementare la produzione che affidarla ai nostri bravi e valorosi tecnici?

Ecco dunque che neanche l'argomento della produzione vale più.

Ci si è detto: « si devono far salire i lavoratori verso classi superiori ». Giustissimo! Ma quando ho proposto che a un conduttore già munito di scorte e che quindi può trovare collocamento altrove si sostituisse un semplice proletario erigendolo a mezzadro, beninteso coll'obbligo del concedente di for-

nire tutto il capitale, e quindi promuovendo ad una categoria superiore un lavoratore povero in canna, l'emendamento non è stato preso in considerazione. Non vale quindi più neanche la tesi del riclassamento! E quando poi ho proposto che, come condizione per l'ammissione della proprietà alla conduzione, si richiedesse la concessione della partecipazione agli utili dei braccianti, anche questo emendamento non è stato preso in considerazione: eppure anche qui si trattava di un tipico riclassamento dei contadini, senza contare che la conduzione diretta può dar luogo ad un maggiore assorbimento di mano d'opera dando quindi un pane in più a qualche disoccupato.

La verità è che non si può adottare nessun criterio logico e coerente, quando si approva coerentemente un solo risultato: la creazione di una situazione privilegiata per una sola categoria e cioè soltanto per coloro che fruiscono da nove anni dei provvedimenti di proroga; mentre non ci si vuole preoccupare degli altri, e cioè di quelli che solo da un ragionevole e ben controllato smobilizzo del regime di sblocco attendono la casa, la terra e la possibilità di compiere i necessari spostamenti.

D'altronde gli affittuari più intelligenti, e sono molti, paventano essi stessi la perpetuazione d'un blocco rigido: pericoloso privilegio che paralizza le loro stesse possibilità di movimento. E per quanto riguarda poi la resistenza che si oppone alla presa in considerazione del problema della « giusta causa » per i salariati, mi permetta l'amico onorevole Gui di dirgli che il suo ragionamento non si regge. Egli ha detto che non può parlarsi qui di « giusta causa » per i salariati perché non si è ancora operata la stabilizzazione degli affittuari.

LOPARDI. La « giusta causa » al bracciante avventizio?

BENVENUTI. Non al bracciante avventizio, ma al salariato fisso. Ora non si vede davvero perché la stessa legge che concede la « giusta causa » all'affittuario, non possa contemporaneamente concederla al suo salariato. Perché mai in quelle imprese agricole di notevole estensione nelle quali per esempio vi sono cinque unità lavorative familiari e dieci salariati (aziende che sono tuttavia considerate come gestite da « coltivatori diretti » e che quindi si avvantaggiano della « giusta causa » stabilita in questa legge per l'affittuario), perché mai dunque in quelle aziende i dieci salariati non devono essere tutelati dalla « giusta causa »? Ripeto ancora che la « giusta

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

causa » per i braccianti non deve essere formulata nei termini restrittivi indicati dalla Commissione là ove si richiede l'estremo dell'atto « illecito »: deve essere formulata in termini larghi e ragionevoli come sopra esposto per la mezzadria, in modo da escludere nettamente la immobilizzazione perpetua di elementi indesiderabili e meno capaci. Ma quando constato che non si vuol sentire parlare di « giusta causa » per i braccianti, mi convinco sempre più che questa legge ha due logiche, una per tutto dare e una per nulla richiedere a certe categorie!

Ma tanto più emerge chiaro che l'offerta di terre in affitto andrà sempre diminuendo, quando si osservi la nuovissima formulazione che si vuol dare all'istituto dell'equo canone. Già nella lettera che ebbi a indirizzare in gennaio all'amico onorevole Dominèdò, presidente della Commissione per l'agricoltura, io precisavo che aderivo pienamente al concetto di introdurre l'istituto dell'equo canone nella legge di riforma dei patti agrari. Se dovessi dare una definizione del concetto di equo canone, lo formulerei così: è quel canone nel quale non entra in nessuna parte il profitto di monopolio del proprietario terriero. Infatti il valore locativo di un fondo può comprendere vari elementi fra cui l'interesse di acquisto della terra nuda: la cosiddetta « rendita fondiaria », il cui valore ormai nelle zone più progredite è diventato negativo. Il valore locativo che si può realizzare in un fondo arriva cioè a mala pena a pagare l'interesse del capitale investito nella terra nuda per trasformarla, e non lascia più alcun margine come compenso alle somme spese per la terra nuda. Questo avviene ormai quasi dovunque nelle terre della valle padana che sono ormai quasi tutte terre artificiali create *in toto* dal capitale e dal lavoro dell'uomo.

Ma quando l'offerta di terre diventa minima e la domanda intensa, l'equo interesse si gonfia d'una specie di profitto di monopolio: questo si verifica soprattutto proprio a danno dei piccoli coltivatori che con le loro insistenti richieste rafforzano le posizioni di monopolio a favore dei locatori. In altre parole, quando il capitale fondiario non può più moltiplicarsi e la domanda invece si moltiplica, lo squilibrio fra domanda e offerta crea una posizione monopolistica, che va particolarmente a danno del piccolo lavoratore il quale seguendo l'impulso di dare una casa e un lavoro a se stesso e alla propria famiglia può essere disposto a subire il monopolio e relativi sopraprezzi. Questi ragionamenti confermano ancora una volta, se ve ne fosse bi-

sogno, la necessità di aumentare sempre e non diminuire mai l'offerta di terra disponibile per i piccoli affittuari!

Comunque mentre esiste la situazione attuale di pressione demografica e di scarsità di terra disponibile (voglia Iddio che tale situazione si rovesci) l'intervento della legge è giustificato: in partenza cessa l'uguaglianza delle posizioni contrattuali: v'è una parte più debole e una parte più forte ed è giusto che lo Stato dia la possibilità di rivedere canoni monopolistici o imposti all'affittuario dallo stato di necessità.

Senonché, a mio avviso, non v'era altro da fare che inserire, diciamo così, definitivamente nella legge qui in discussione il meccanismo di accertamento dell'equo canone già studiato dallo stesso onorevole Ministro Segni col suo decreto del 5 maggio 1947, n. 102, e con la successiva legge del 18 agosto 1948, n. 1140: si è creata una commissione tecnica provinciale incaricata di determinare l'ammontare del canone da considerare normale ed equo, tenuto conto delle condizioni ambientali e ripartendo la provincia in distinte zone. Tale commissione dà un parere di massima, non vincolativo per l'autorità giudiziaria la quale decide poi attraverso le sue sezioni specializzate i casi singoli e scostandosi dal parere di massima dato dalla commissione tecnica ogni qual volta lo ritenga necessario nel caso singolo ai fini della equità del canone.

Nel sistema vigente introdotto dal Ministro Segni, sistema che è perfettamente giusto, le commissioni tecniche forniscono tutti gli elementi tecnici all'autorità giudiziaria, e l'autorità giudiziaria, imparziale e indipendente dal potere esecutivo, si avvale di tale parere tecnico senza in alcun modo vincolarsi.

Successivamente, in questo stesso anno, in occasione della discussione sulla proposta di legge dell'onorevole Bonomi relativa alla proroga dei termini fissati dalla legge del 18 agosto 1948 in materia di affitto dei fondi rustici, venne discusso se si dovesse rendere vincolativo per l'autorità giudiziaria il parere delle commissioni tecniche, discussione che sorgeva dalla nuova formulazione proposta dagli onorevoli Bonomi e Dominèdò. In tale occasione e precisamente nell'udienza del 16 febbraio 1949 a seguito di un mio breve intervento un autorevole membro della Commissione, l'onorevole Germani, dichiarava infondata ogni preoccupazione e specificava che l'organo tecnico deve dare un giudizio tecnico e che quindi giustamente l'articolo diceva che le sezioni specializzate giudicheranno prendendo come base la determinazione delle

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

commissioni provinciali: cioè non vi è un vincolo definitivo per le sezioni specializzate, ma vi è soltanto una direttiva di massima.

Ma lo stesso onorevole Ministro Segni, intervenendo nella discussione, precisava, in una forma che onora in lui il galantuomo ed il giurista, il compito delle commissioni tecniche, affermando che egli stesso si era posto gli scrupoli processuali da me prospettati, ed aggiungeva: « Non è certamente vincolante la determinazione della commissione tecnica perché altrimenti sarebbe la commissione tecnica, giudice; e noi non intendiamo costituire un giudice speciale di questo tipo. Tuttavia non è detto che il giudice non debba tenere in alcun conto il giudizio della commissione tecnica; ma se non vi si attiene dovrà per lo meno motivare perché si è discostato dalla determinazione della commissione e questa inosservanza potrà dare esito al ricorso in cassazione ».

Orbene io chiedo puramente e semplicemente che la legge attuale rimanga fedele ai principi stabiliti dallo stesso onorevole Ministro Segni nel suo intervento del 16 febbraio 1949.

Invece l'articolo 15 del progetto della Commissione, così come è formulato, rovescia completamente i principi stabiliti dal Ministro quattro mesi or sono e rende vincolanti per l'autorità giudiziaria le determinazioni delle commissioni tecniche.

È questo un punto che la relazione comunista non ha mancato di segnalare come una innovazione: i comunisti sono sempre molto sensibili ogni volta che si violano i principi fondamentali del diritto e soprattutto ogni qual volta si indebolisce il sistema di garanzie che ogni paese libero stabilisce per i diritti di ogni cittadino.

MICELI. Noi abbiamo proposto l'imponibile censuario: non dimentichi questo particolare.

BENVENUTI. Non lo dimentico affatto, ma prendo atto che voi stessi nella vostra relazione avete segnalato che v'è un'innovazione sostanziale ed a mio avviso inammissibile: che cioè l'autorità giudiziaria non è più indipendente rispetto ad organi come le commissioni che per di più hanno acquistato un carattere politico più che tecnico.

Infatti quali sono le garanzie di indipendenza delle commissioni secondo il sistema che ci viene proposto? La commissione provinciale ha una base paritetica, ma coloro che decidono sono i membri politici. I veri arbitri sono il prefetto, l'ispettore agrario e quel tale terzo tecnico che in pratica è nomi-

nato dal prefetto. Ma, se mai, cosa inverosimilissima, i membri governativi si trovassero in minoranza e decidessero qualcosa che non rientri nella direttiva politica ministeriale, ecco che allora interviene l'ispettore agrario, ossia ancora il rappresentante governativo, il quale è l'unico dei membri della commissione che abbia diritto di ricorrere alla commissione tecnica centrale, nominata dal Ministro.

È chiaro che qui le commissioni tecniche vengono a erigersi a giudici nonostante che esse non abbiano la benché minima indipendenza dal potere esecutivo; si vengono cioè a creare quei giudici speciali politici che lo stesso Ministro Segni nel suo intervento del 16 febbraio aveva con tanta saggezza e serenità dichiarato di non voler ammettere.

MICELI. Ma si è creato un fantoccio; non è così?

BENVENUTI. Io speravo francamente di evitare di dilungarmi, ma i testi sono testi! Dispone l'articolo 15-v del testo della maggioranza...

LOPARDI. Si violerebbe la Costituzione!

BENVENUTI. Sono pienamente d'accordo, ma il testo dell'articolo 15-v è quello che è, ed ivi è stabilito che la commissione tecnica centrale è interamente nominata dal Ministro: è essa che stabilisce le direttive alle quali devono attenersi le commissioni provinciali. Qui è dunque apertamente dichiarato che le commissioni provinciali non hanno né devono avere alcuna indipendenza rispetto agli organi politici: ma se mai avessero velleità di indipendenza, l'ispettore agrario, funzionario ministeriale, ricorrerebbe alla commissione centrale di nomina ministeriale per ristabilire l'ordine.

LOPARDI. Ma la commissione specializzata non deve attenersi rigidamente a quello che stabilisce la commissione centrale.

BENVENUTI. Sì, v'è l'articolo 15 della proposta di legge il quale stabilisce che la sezione specializzata del tribunale deve attenersi.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La commissione tecnica: non i giudici!

BENVENUTI. Mi perdoni, onorevole Ministro, ma quando la legge dice che i canoni devono essere in casi simili determinati entro i limiti stabiliti dalla commissione tecnica, è chiaro che se la magistratura non rispettasse quei limiti, andrebbe contro la legge. Quindi, ripeto, la magistratura è vincolata dal giudizio di organi assolutamente non indipendenti, ed è vincolata appunto in quei li-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

miti che tali organi politici, ossia le commissioni, riterranno, di loro arbitrio, di fissare. Questa è quindi veramente una innovazione radicale e gravissima. Si vuol vincolare la indipendenza della magistratura al giudizio di organi che per definizione non danno e non devono dare nessuna garanzia di indipendenza dal potere esecutivo.

Così dicono gli articoli che ci vengono proposti: onorevole Ministro, ove ella, come io vivamente mi auguro, confermi pienamente il suo ordine di idee espresso il 16 febbraio, che cioè le commissioni tecniche non sono vincolanti e che la magistratura può giudicare indipendentemente dai limiti posti dalle commissioni, allora la pregherei di voler considerare come non fatte queste mie critiche.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vi sono dei limiti massimi e minimi.

BENVENUTI. Ecco dunque allora che il vincolo c'è: la magistratura è vincolata appunto nei limiti stabiliti, secondo le direttive del Ministero, dalle commissioni tecniche. Ma a un certo momento qualche collega della Commissione deve aver avuto un dubbio, deve aver pensato: e se in queste commissioni provinciali e centrali, anche nominate integralmente dal Ministro, capitasse qualche membro che si erigesse veramente a giudice, che volesse giudicare secondo coscienza e quindi eventualmente anche contro le direttive del potere esecutivo? A parare questa eventualità, l'articolo 15 stabilisce che tutti i membri delle commissioni centrali e provinciali possono essere sostituiti prima della scadenza del mandato. Disposizione questa che è ancora una conferma di come le commissioni tecniche siano diventate puri e semplici organi esecutivi politici delle direttive ministeriali. E alle direttive di questi organi dovrebbe essere vincolato il giudizio della magistratura!

Mi si consenta di dire che queste sono disposizioni rattristanti, come sono rattristanti tutte le disposizioni che pongono i diritti del cittadino alla mercè del potere politico. (*Commenti al centro*).

TONENGO. I servi della gleba!

BENVENUTI. Naturalmente i comunisti si rallegrano di queste disposizioni perché pensano che, il giorno in cui avessero al Governo dei ministri della loro parte, potrebbero commettere qualunque arbitrio valendosi di leggi fatte non da loro ma da noi. Ed è appunto questo che è grave: noi non dobbiamo mai rinunciare al principio di garantire a tutti giustizia e legalità. (*Applausi al centro — Commenti all'estrema sinistra*).

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Questa è una vera ribellione! E voi vorreste fare la riforma agraria?

GEUNA. Sì, ma una riforma nostra!

*Una voce a destra*. Noi non siamo conformisti.

BENVENUTI. Ordunque, l'equo canone deve essere un concetto definito dalla legge ed applicato dal magistrato; già la legislazione Segni ha cercato di definire l'equo canone tanto nel decreto del 1947 all'articolo 1, quanto successivamente nella legge del 1948 all'articolo 2. Io stesso ho cercato di definirlo: e noi tutti dobbiamo preoccuparci di inserire nella legge una formulazione chiara e pratica.

Ma una volta formulato il concetto, una volta che le commissioni tecniche provinciali, abbiano fornito il parere tecnico, l'applicazione al caso singolo deve essere liberamente lasciata al giudizio del magistrato. La legge e il magistrato indipendente: questi sono i pilastri per la vita di un paese libero. Perfino la legge socialista britannica sull'agricoltura ha ammesso al controllo del giudice tutti i provvedimenti del Ministero. V'è socialismo in Inghilterra, ma v'è anche il senso del diritto e v'è soprattutto il rispetto del cittadino. Se abbandoniamo tali principi non lamentiamoci poi se i giornali umoristici insistono tanto, e a mio avviso ingiustamente, sulla corruttibilità del nostro sistema amministrativo. Ritengo siano accuse ingiuste dato che io nutro la più grande fiducia nella probità dei nostri funzionari di Stato.

Ma naturalmente tanto più si conferiscono poteri arbitrari agli organi della Amministrazione, poteri che incidono sui diritti e sugli interessi dei cittadini, tanto più si ingenererà nel paese la convinzione che si debba prima pavidamente soggiacere agli arbitri, e poi difendersene con la corruzione.

Ecco perché queste disposizioni sono profondamente diseducatrici: noi dobbiamo piuttosto educare i cittadini a sentirsi sempre sicuri all'ombra della legge e a poter contare sempre, per difendere i loro diritti, solo sull'intervento di un magistrato indipendente.

*Una voce al centro*. Questa è una congiura contro il programma della democrazia cristiana! (*Commenti*).

DOMINEDO', *Relatore per la maggioranza*. Con la stessa franchezza le faccio notare che questo — mi permetta, onorevole Benvenuti — è uno di quei punti che può attirare alle critiche costruttive della legge, su un particolare aspetto che veramente può essere e deve essere studiato allo scopo di mi-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

gliorare la legge nella sua ispirazione. E sotto questo punto di vista mi compiaccio.

BENVENUTI. E io la ringrazio, onorevole Dominedò.

Aggiungo infine che, se praticamente dovesse verificarsi che le commissioni tecniche (ridiventate tecniche e non politiche) e le sezioni specializzate dei tribunali non riuscissero, questo in via di pura ipotesi, a stabilire quell'equilibrio economico tra conduttore e locatore che il Governo ritenesse politicamente opportuno, il Governo stesso avrebbe sempre la facoltà di intervenire con provvedimenti legislativi. Supponiamo per esempio che a un certo momento il Governo, tenesse troppo alti i canoni locativi: nessuno gli impedirebbe di proporre una legge che realizzasse per le vie fiscali una migliore distribuzione della ricchezza. Ed una volta che il Governo avesse, sempre in ipotesi, tassato i valori locativi dei fondi rustici e avesse ricavato a spese della proprietà un certo gettito, potrebbe poi decidere che uso farne, se riversarlo per alleviare le condizioni dell'affittuario, ovvero per altri fini: per esempio, dato che gli affittuari non sono necessariamente, per loro fortuna e con mio vivo compiacimento, la categoria più misera e disgraziata della nazione, potrebbe il Governo decidere se tale gettito non sarebbe meglio impiegato attribuendolo ai pensionati di guerra o ai pensionati del lavoro che soffrono la fame, o ai tubercolotici che non riescono a farsi dare i posti nei sanatori.

Ritorno ora, per concludere, all'argomento principale e cioè all'articolo 2.

Data anche questa novità in materia di equo canone, che va collegata col sistema dell'articolo 2, come si può rimanere stupiti che da varie parti e specialmente da parte di uomini di legge si sia avanzato il dubbio che la Costituzione non sia sempre fedelmente osservata in questo progetto!

In una amichevole conversazione che ebbi l'onore di avere con l'onorevole Ministro gli ebbi a far presente quelli che potevano essere a mio avviso i riflessi d'ordine costituzionale di una legislazione che scompagnasse perpetuamente la proprietà dal possesso. Il dubbio che una tale legislazione non sia conforme ai principi costituzionali, mi è stato confermato da un interessante articolo della *Rivista di diritto agrario* del luglio-agosto 1949 per la penna del professor Bassanelli, intitolato *La crisi del contratto agrario*. Mi permetto di segnalare ai colleghi tale articolo. In esso si afferma l'opinione che la perpetuità di un rapporto locativo dia praticamente luogo ad

un'espropriazione senza indennità, con violazione surrettizia dell'articolo 42 della Costituzione.

Ma il problema giuridico è assai meno importante della questione di buon senso: ed è questa che mi preme, specialmente ai fini pratici che ho già sopra illustrato. In pratica dopo questa legge la situazione del proprietario che d'ora in avanti concedesse delle terre in affitto sarebbe questa: non potrebbe più riavere il possesso del fondo se non come coltivatore diretto e permettendolo la composizione numerica della famiglia (un terzo di mano d'opera); non potrebbe più neppure affittare nel vero senso della parola perché praticamente il canone viene fissato di triennio in triennio dal Ministero ed il locatore non sa più neanche da chi deve riceverlo che l'affittuario da un'ora all'altra può abbandonare il fondo, scroccare la buonentrata dal subentrante e regalare questo sconosciuto al proprietario, come nuovo inquilino perpetuo!

In queste condizioni nessun uomo per quanto semplice, in Italia, si indurrà a credere che dare terre in affitto non significhi praticamente dire addio alla proprietà. Solo qualche intellettuale o qualche sottile giurista potrà pensare diversamente!

Ed allora, ripeto, questa legislazione è disastrosa perché troncherà l'accesso dei contadini alla affittanza! Meno male, infinitamente meno male, sarebbe una proroga annuale, decennale o addirittura secolare a favore degli affittuari attuali i quali sarebbero ingiustamente favoriti con ingiusto danno di coloro che diedero in affitto prima di questa legge: ma, ripeto, questo male sarebbe ancora il male minore! Tale proroga... anche eterna dei rapporti locativi attuali sarebbe ingiusta e dannosa per altri motivi, ma sarebbe certo preferibile ad una legislazione che comprometta irrimediabilmente il futuro e tronchi da oggi in poi l'offerta di terra in affitto a favore dei nostri contadini.

E mi si permetta di chiudere l'argomento con un'ulteriore considerazione. Vi sono in Italia circa 750.000 affittuari ma vi sono anche in Italia circa 2.800.000 contadini proprietari. Si badi bene: dico, contadini proprietari!

Preciso anzi che dalle statistiche risulta come i proprietari contadini (conduttori) fossero nel 1911 1.108.728 e nel 1936 2.073.240 passando così in 25 anni dal 18 al 33 per cento della popolazione contadina. La proprietà contadina ha quindi avuto uno splendido incremento. Dall'inchiesta Lorenzoni risulta che soltanto nel periodo successivo alla prima guerra mondiale si è verificato un trasferi-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

mento di 950.000 ettari a favore dei piccoli proprietari.

Orbene, io mi chiedo: quanti di questi milioni di italiani che fanno parte di famiglie di proprietari contadini avranno visto iniziare la loro piccola fortuna da un rapporto di affittanza? Stroncando invece di favorire la diffusione dell'istituto dell'affitto non contribuiremo anche a paralizzare l'accesso alla piccola proprietà, che ha avuto tanti e così confortanti sviluppi negli ultimi decenni? Questi sono i temi di critica che mi permettono di sottoporre alla seria meditazione di tutti i colleghi.

E chiudo accennando alle disposizioni di tipo nuovo che vorrei vedere introdotte in questa legge: legge che non può ridursi nella sua sostanza alla perpetuazione degli attuali contratti bloccati!

Vorrei in primo luogo che fosse riaffermata la funzione sociale e l'aspetto pubblicistico dell'istituto della proprietà. E mi si consentano qui alcune proposte. In primo luogo, mi permetto di richiamare l'articolo 1 del decreto 31 dicembre 1947 recante per iniziativa del Ministro Segni modificazioni alle disposizioni in materia di bonifica.

In tale articolo si stabilisce che, approvato il piano generale di bonifica, i consorzi di proprietari interessati concordano con coloro che sono soggetti agli obblighi di bonifica le opere di competenza privata che debbono essere eseguite: qualora non si raggiunga l'accordo, ossia qualora i proprietari non dispongano degli occorrenti mezzi finanziari, ovvero non intendano vendere una parte del fondo per investire il ricavato nella trasformazione della parte residua, può venire disposta l'espropriazione dell'immobile a termini dell'articolo 42 del decreto 13 febbraio 1933, n. 245. Se non erro v'è del nuovo in questa disposizione promossa dal Ministro Segni.

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. V'era già nella legge di bonifica. Ma non è stata applicata mai.

BENVENUTI. Comunque, questo concetto a mio avviso andrebbe esteso a tutta la proprietà e non limitata soltanto alla proprietà facente parte dei consorzi di bonifica.

I proprietari fondiari devono rendersi conto ormai della loro particolare responsabilità. La proprietà fondiaria in sostanza è produzione e conservazione di capitale fondiario. Nella proprietà fondiaria l'elemento « rendita » cade a poco a poco ove non è già caduto, ed il reddito si adegua al risparmio investito in trasformazioni e miglioramenti.

Stare sulla terra non è come riscuotere dei buoni del tesoro. Chi parifica le due cose è meglio che lasci la terra o che cambi investimento.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Ed è ciò che si vuol fare con questa legge.

BENVENUTI. Ma non è ciò che si realizza con questa legge, la quale, anche per quanto ho detto sopra, non è tale da richiamare il risparmio alla terra per creare del nuovo capitale fondiario.

Che la proprietà fondiaria, tenuto conto degli oneri che impone, debba rendere poco è affermato anche dall'onorevole Einaudi nel suo bel volume *La terra e l'imposta*. Ma la proprietà dà altri vantaggi che ripagano in certo senso il basso reddito; e cioè dà il vantaggio di una certa sicurezza, dà la possibilità di trovare sempre un pane e un rifugio.

L'amore ben giustificato alla terra deve unirsi oggi a una nuova psicologia: ossia bisogna che i proprietari entrino nell'ordine di idee di essere dei produttori che creano, conservano e migliorano il capitale fondiario.

La proprietà quindi oggi è chiamata a conferire in ogni modo alla collettività e alla produzione il capitale fondiario nelle condizioni di efficienza richieste dalle esigenze dei tempi. Ecco perché sottopongo al Ministro la proposta di estendere al di là dei comprensori di bonifica l'articolo sopracitato.

In secondo luogo mi si permetta di richiamare l'articolo sopracitato del professor Basanelli pubblicato sulla *Rivista di diritto agrario* nell'agosto 1948. In tale articolo (quello stesso che solleva dubbi sulla costituzionalità di un rapporto locatizio perpetuo) vien fatta un'osservazione che mi sembra interessante: si prospetta cioè il problema se, poiché l'organizzazione dell'impresa dell'affittuario incrementa in molti casi la capacità produttiva del fondo anche indipendentemente da veri e propri miglioramenti, non si crei sotto questo titolo una forma di arricchimento della proprietà. Io non intendo discutere la questione giuridica ma, poiché considero la classe degli affittuari, specie padani, come altamente benemerita dell'incremento della produzione, mi chiedo se non risponda a giustizia l'introdurre nella nostra legislazione il principio già contenuto nella legislazione britannica, di riconoscere all'affittuario un'equa indennità qualora venga escomiato senza che egli abbia commesso inadempienze o illeciti. Il concetto dell'indennità era stato introdotto nel progetto ministeriale, e riterrei che questo sarebbe uno dei casi in cui il principio dovrebbe avere applicazione.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

In terzo luogo, ed è questo il suggerimento che mi permetto di sottoporre anche ai colleghi che si interessano particolarmente della classe degli affittuari: premesso che l'equo canone come lo più sopra svolto debba essere imparzialmente determinato da organi indipendenti, mi sembra però che nel corso del contratto tale canone dovrebbe poter essere modificato in funzione degli oneri che pesano sulla produzione per le retribuzioni di lavoro. Sia che si tratti di spostamenti negli imponibili di mano d'opera, sia che si tratti di miglioramenti nei patti colonici, mi sembrerebbe giusto che tali oneri dovessero riflettersi anche in qualche misura sul reddito dominicale e non soltanto sull'affittuario. In altre parole se l'affitto è in funzione delle quantità e dei prezzi di taluni generi, mi sembra che potrebbe venir adottato anche un indice che lo ponesse, in qualche misura, in funzione anche del prezzo e della quantità di lavoro che deve venire necessariamente impiegato nella conduzione. Mi sembra che questa potrebbe essere una forma equa e ragionevole di partecipazione anche della proprietà non conduttrice ai problemi del trattamento economico e dell'assorbimento del lavoro agricolo.

In quarto luogo dovrebbe essere introdotto a mio avviso il principio che d'ora in poi la proprietà che intende accedere alla produzione debba anzitutto essere in regola per quanto riguarda la manutenzione e l'aggiornamento del capitale fondiario.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Ma è nella legge! È una delle condizioni di giusta causa!

BENVENUTI. La norma ch'io propongo non può essere nel progetto in quanto non è ammessa la giusta causa per la conduzione. Mi auguro che venga ammessa.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Non è esatto; è detto: a condizione che faccia i miglioramenti...

BENVENUTI. Io non alludo, onorevole Germani, ad opere sostanziali di trasformazione agraria come quelle richieste dall'articolo 2, lettera e); parlo semplicemente di un regolare stato di efficienza fondiaria.

Se però questa mia formula equivale alla sua interpretazione della lettera e) dell'articolo 2 ne sarò ben lieto; ma allora occorrerà precisare.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Per miglioramenti si intendono tante cose.

BENVENUTI. In quinto luogo: la proprietà che accede alla conduzione dovrebbe poter essere chiamata (dallo stesso conduttore uscente in sede di opposizione alla disdetta)

a dimostrare di aver provveduto sul piano economico e sul piano tecnico affinché la produzione non subisca pregiudizi dal cambiamento. È un concetto questo affermato per esempio nella legge francese e nel quale si ritrova il moderno indirizzo pubblicistico dell'istituto della proprietà.

In sesto luogo — e questo è un punto che mi preme in modo speciale riaffermare perché risponde alla nostra dottrina sociale cristiana — ebbi già a dire che, a mio avviso, andrebbe studiata una formula equa e pratica per la giusta causa riguardo ai salariati fissi. Aggiungo che questa legge dovrebbe rappresentare un primo avvio, creare una pattuglia di punta per il partecipazionismo in agricoltura. Di questo principio non v'è cenno in questa legge. E qui mi si consenta di ricordarmi d'essere deputato della provincia di Cremona. Coloro fra di noi che non sono più giovani si ricorderanno delle famose agitazioni allora condotte dalle Leghe bianche: agitazioni di cui era l'anima l'onorevole Miglioli. Debbo dire subito che un insuperabile abisso mi divide oggi dal comunista Miglioli: con la stessa lealtà devo affermare che Miglioli, seguace allora della nostra scuola sociale, diede in quei tempi, se pur con metodi primitivi e talora convulsi di agitazione, un netto impulso alla elevazione dei contadini della nostra terra, i quali al principio del secolo fruivano di un livello di vita estremamente basso sia dal lato morale che da quello materiale.

Ebbene, le famose agitazioni del 1921 sboccarono in un lodo arbitrato fra agricoltori e contadini: esso fu pronunciato nell'agosto 1921 ed i colleghi ne troveranno un dettagliato riassunto nel bel libro del Serpieri *Guerra e classi rurali*.

Naturalmente non ci si può rifare oggi, letteralmente, a quelle formule, tuttavia quello fu un primo meditato tentativo di studiare formule associative nella grande impresa agricola. I metodi di agitazione erano sbagliati, talora riprovevoli; le formule imperfette e perfettibili, ma il principio associativo rispondeva ai nostri principi sociali e cristiani di trasformazione dei contratti di lavoro in contratti di società. In brevi e poco precise parole il sistema del lodo Bianchi avrebbe dovuto funzionare così: La direzione doveva rimanere all'agricoltore. Il capitale e le scorte erano completamente di sua proprietà. L'intervento dei contadini nella gestione non doveva avere carattere direttivo o deliberativo ma doveva limitarsi al semplice controllo contabile degli inventari e dei bilanci. Al conduttore spettava il compenso di

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

direzione e l'interesse sul capitale, ai contadini spettava il trattamento prescritto dal patto colonico ed in più l'interesse delle quote che essi avessero conferito come contributo al capitale mobile dell'azienda, contributo che poteva giungere sino alla metà. Alla fine dell'anno gli utili avrebbero dovuto dividersi così: alla conduzione, una quota di utile proporzionata al valore del capitale e al compenso di direzione; ai contadini una quota proporzionata ai salari ricevuti e alle quote di capitale conferite. I contadini non avrebbero dovuto partecipare alle perdite se non nei limiti della quota versata.

Ma il punto essenziale del « lodo Bianchi » stava in ciò che, qualora i contadini avessero versato quote corrispondenti alla metà del capitale sociale, avrebbero acquistato il diritto di concorrere all'acquisto in proprietà del capitale mobile dell'azienda.

Ripeto, si tratta di una formula che non fu potuta sperimentare perché, sopravvenuto il fascismo, il tentativo fu abbandonato.

Né, ripeto, è possibile cristallizzarsi in formule d'allora; tuttavia quel progetto aveva un grande vantaggio, quello di avere affrontato il problema fondamentale della classe contadina: arrivare alla proprietà delle scorte necessarie alla conduzione. Poiché il capitale immobile oggi più che mai non produce senza il capitale mobile, e se una forma di partecipazione al profitto dell'azienda potesse favorire ed incrementare tale acquisto a favore dei contadini, penso si verrebbe a dare un notevole contributo anche all'ordinato sviluppo della stessa riforma fondiaria.

Ritengo peraltro che i nostri affittuari delle aziende industrializzate, specialmente se si tratta di aziende di modesta estensione, non possano in questa fase dell'economia italiana essere costretti ad assumersi l'onere di tale esperimento. Se v'è un arduo esperimento da riprendere, io penso che esso possa essere ripreso dalla proprietà fondiaria che intenda da oggi in poi accedere alla conduzione.

Ecco perché sin dal mese di gennaio ho proposto che alla proprietà media e grande che intenda accedere alla conduzione, si chieda di adottare non forme puramente salariali, ma forme associative nei confronti della mano d'opera. Certo si tratta di un onere notevole, ma io penso che i nuovi proprietari conduttori possano fare questo sacrificio tanto più che non è un sacrificio collaborare tra i primi alla realizzazione di una nobile causa come quella della elevazione delle nostre classi contadine. Se tutti gli italiani interessati all'agricoltura dessero il loro contributo all'immensa

e complessa opera della riforma agraria, essa riuscirebbe più facile e più efficace.

Onorevoli colleghi, credo di poter affermare che nelle nostre campagne v'è una volontà di lavoro ed una capacità di sacrificio assai maggiore di quanto si creda: e v'è anche lo spirito di iniziativa, oserei dire di avventura, che è necessario per affrontare le grandi opere di trasformazione economica e di redenzione umana.

Faccia appello il Governo a queste forze e non rimarrà deluso.

Quanto a noi democratici cristiani, dobbiamo affrontare con passione la nuova era delle riforme, siano esse ampie e, se necessario, radicali; ma siano le riforme ispirate alla nostra dottrina sociale cristiana; siano le riforme immuni da qualsiasi infiltrazione di dottrine avversarie. In altre parole facciamo, e facciamo bene, le nostre riforme e non mai le riforme degli altri! (*Applausi al centro e a destra*).

DOMINEDO', *Relatore per la maggioranza*. D'accordo!

BENVENUTI. Le classi agricole italiane, specialmente quelle contadine, attendono di vederci all'opera, dobbiamo procedere nella nostra direzione salvando e potenziando gli istituti giuridici ed economici rispondenti alla nostra tradizione, creandone di nuovi e conformi alle necessità dei tempi e chiamando intorno alla nostra bandiera tutte le categorie indistintamente — questo è il significato del nostro interclassismo — perché tutte collaborino alla redenzione dei più diseredati.

Questa è l'ispirazione, ne sono certo, della nostra opera legislativa. A questa ispirazione noi dobbiamo rimanere fedeli! (*Applausi al centro e a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato ad altra seduta.

#### Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, delle interpellanze e di una mozione pervenute alla Presidenza.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere:

1°) se è a conoscenza dei veri motivi di quanto è accaduto ad Enna il 5 maggio 1949;

2°) se intende disporre un'inchiesta, dalla quale risultino le responsabilità dei gravi fatti causati:

a) dall'atteggiamento irresponsabile del prefetto, Barone Carelli, di fronte alle giuste richieste dei disoccupati;

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

b) dal vicequestore, dottor Monteleone, che, insultando prima il segretario della Camera confederale del lavoro, in qualità di valoroso capitano dei partigiani, e ordinando ai suoi agenti di polizia di caricare la folla inerme, diede luogo agli incidenti di cui sopra, giungendo poi al colmo con l'arresto dei dirigenti sindacali, compreso il suddetto segretario della Camera confederale del lavoro, Fioravanti. Dirigenti che sono stati rilasciati, mentre altri sei lavoratori sono tuttora tratti in carcere, senza tener conto della loro innocenza e della miseria in cui languono le loro famiglie.

« D'AGOSTINO, DI MAURO, FAILLA, CALANDRONE, PINO, D'AMICO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se gli consti il grave disservizio dell'Istituto di previdenza sociale nella gestione degli assegni familiari, specialmente nel settore artigiano, per cui in alcune categorie, come parrucchieri e barbieri, i titolari delle ditte hanno dovuto anticipare gli assegni ai propri dipendenti e attendono da molti mesi il rimborso da parte dell'Istituto delle somme erogate.

« Tale assurdo sistema crea un'intollerabile situazione, aggrava le già precarie condizioni dei nostri artigiani e minaccia di provocare il dissesto di tante aziende volute e potenziate dalla tenacia e dal sacrificio talvolta di intere generazioni.

« CASERTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti siano in corso per la proroga del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, recante « norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci nelle aziende private », la cui efficacia, prorogata una prima volta con decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 61, quindi con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 418, e con legge 18 gennaio 1949, n. 23, viene a scadere il 31 maggio 1949; e se intenda provvedervi di urgenza, allo scopo di evitare il licenziamento dei prestatari d'opera appartenenti a categoria tanto benemerita della Patria.

« FERRARESE, PIASENTI PARIDE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere:

1°) se intende di prolungare con opportuna modifica di orari e senza ricorrere al-

l'impiego di nuovo materiale il servizio di automotrici Salerno-Potenza almeno fino a Ferrandina o Metaponto;

2°) quale ragione impedirebbe l'uso dei mezzi leggeri, che man mano vengono o verranno forniti dalla industria privata, sulla Potenza-Taranto, dal momento che su quel tronco sono in servizio esclusivamente treni a vapore. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« AMBRICO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, per conoscere se e in che modo intendono affrontare e risolvere il problema della viabilità e del traffico in provincia di Matera, considerato che:

1°) Matera è l'unico capoluogo di provincia privo di ferrovie a scartamento ordinario;

2°) la rete a scartamento ridotto non è stata completata secondo il programma previsto dalla legge del 1940 e relative convenzioni;

3°) la rete ferroviaria dello Stato si articola su due tronchi distanti dai centri abitati e difficilmente accessibili per soli 117 chilometri;

4°) la rete stradale rotabile su di una superficie di 3442 chilometri si sviluppa complessivamente (strade statali, comunali e provinciali) per 787 chilometri;

5°) lo stato e la manutenzione, specie delle strade comunali e provinciali (487 chilometri sui complessivi 787), son deplorabili al punto da rendere la viabilità e il traffico difficili e costosi.

« L'interrogante chiede se i Ministri non ritengano opportuno ed urgente per la risoluzione del problema in parola e fin dal prossimo esercizio finanziario provvedere:

1°) ad impostare il problema dell'allacciamento del capoluogo alla rete ferroviaria a scartamento ordinario e del completamento della rete a scartamento ridotto secondo il previsto dal decreto istitutivo e successive convenzioni;

2°) alla manutenzione delle strade provinciali ed alla loro sistemazione in modo da rendere possibile il traffico pesante, che allo stato attuale è impossibile per il modesto raggio delle curve; alla trasformazione in provinciali delle strade comunali, la cui manutenzione è deplorabile, data l'impossibilità di provvedere da parte dei comuni per difficoltà di bilancio;

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

3°) alla trasformazione e completamento mediante la classificazione in statali e costruzione di nuovi tronchi delle seguenti strade:

a) Litoranea ionica-Statale n. 7 (lungo la valle del Basento; esistono infatti: il tronco Litoranea ionica-Scalo Bernalda; Pisticci Scalo-Ferrandina Scalo; Corassano Scalo-bivio Grassano sulla n. 7; sono da costruire 35 chilometri circa sui tronchi: Bernalda-Scalo Pisticci; Ferrandina Scalo-Grassano);

b) Matera-Metaponto (è in costruzione da parte del Consorzio di bonifica di Metaponto la strada che dai piani di San Vito a circa 22 chilometri da Matera seguendo Val Bradano si congiunge con la Litoranea ionica: si potrebbe utilizzarla al fine desiderato completandone il tracciato).

c) Statale n. 92-Statale n. 7 (trasformare la provinciale n. 209 fino al bivio di Pirigliano; bivio di Guardia-bivio Acinello; e bivio Acinello Aliano; costruire la strada Aliano-Alianello-Ponte sull'Agri).

« Queste tre grandi arterie opportunamente sistemate e completate potrebbero parzialmente risolvere il problema della viabilità e del traffico della provincia di Matera: l'urgenza di questi provvedimenti è tanto più pressante in quanto il passato e soprattutto l'avvenire di questa provincia meritano un serio e ponderato esame dei suoi problemi. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).* »

« AMBRICO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se risponda a verità quanto pubblicato da qualche giornale (per esempio *La Prealpina* di Varese) circa una prossima applicazione di una tassa annua di lire 1200 a tutti i velocipedi. »

« In caso affermativo, se non ritenga ingiusto, oltretutto impolitico, un simile odioso balzello — il cui annuncio ha sollevato vivo malumore specie nell'ambiente operaio — sul solo mezzo indispensabile di trasporto per le classi meno abbienti e — soprattutto — per milioni di operai costretti a lavorare in località lontane dal luogo di residenza. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).* »

« GASPAROLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, perché voglia considerare la grave situazione creatasi a danno di quei sinistrati profughi del Molise, i quali, ancora senza casa e senza lavoro, impossibilitati a rientrare nei paesi d'origine, si sono visti privare ora del sussidio giornaliero; e per sapere se, in conseguenza dell'enorme disagio deri-

vante da un tal provvedimento, ad una larga categoria di sventurati, non ritenga rispondente ad equità che l'assistenza, sotto forma del sussidio giornaliero, venga prorogata almeno fino al 31 dicembre 1949, e che venga loro esteso il beneficio di cui alla legge n. 51 del 1° marzo 1949, articolo 2, sia pure con riduzione del sussidio straordinario e del premio di primo stabilimento, dalla medesima disposto. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).* »

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere le ragioni per le quali non si è ancora provveduto a ripristinare l'impianto per la illuminazione elettrica nella stazione ferroviaria di Montenero-Petacciato, sulla linea adriatica, la cui rete fu distrutta dagli eventi bellici; e se non intende disporre in tal senso, con l'urgenza che il caso richiede, provvedendo altresì al ripristino dell'impianto idrico nella stessa stazione che lega importanti centri del Molise al versante adriatico. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).* »

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se e quando intenderà disporre la ricostruzione del ponte « Passo » sul Carpino — lungo la provinciale che da Isernia mena a Carpinone, in provincia di Campobasso — consistente oggi in provvisorie passerelle di legno, ai cui margini un cartello avverte, da cinque anni, del pericolo e su cui pesanti automezzi con persone e merci rischiano quotidianamente il transito obbligato da centri dell'Abruzzo e del Molise per Napoli e Roma. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).* »

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se non ritenga opportuno, anche ai fini di un maggior rendimento, ripristinare gli scatti di paga in favore dei salariati delle manifatture tabacchi, sosposti dall'articolo 9 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).* »

« TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per sapere se corrisponde alla verità la notizia, diffusa dalla stampa, che a Torino verrebbe or-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

ganizzata una Fiera nel periodo della prima metà di settembre, riservato dal Calendario alla Fiera del Levante di Bari; e se non si intenda scongiurare una eventuale coincidenza, nociva agli interessi di una manifestazione fieristica internazionale, che già da vari anni mira efficacemente ad avvicinare il nostro Paese ai mercati del bacino mediterraneo e dell'Oriente in generale. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri degli affari esteri e del tesoro, per conoscere se, in considerazione del fatto che dal 1° giugno 1948 i nostri emigrati in Argentina non possono inviare rimesse in Italia se non limitatamente a 250 pesos mensili e soltanto dietro esibizione del certificato d'indigenza del familiare destinatario, non ritenga opportuno d'intervenire per ovviare a detti ostacoli.

« L'interrogante desidera inoltre conoscere dal Ministro del tesoro se non sia possibile snellire la procedura che per l'invio di tali rimesse viene oggi seguita dal Banco di Napoli, utilizzando per la notifica anche la via aerea. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere in qual modo sarà provveduto al risarcimento dei danni e delle perdite subite dai funzionari italiani residenti all'estero (Bulgaria, Tunisia, ecc.), che per ragioni di guerra furono costretti a rimpatriare nel 1943, abbandonando la casa, masserizie, libri, denaro in banca, ecc.; e se non si ritiene opportuno ed equo corrispondere degli acconti nella forma e nella misura stabilite per i funzionari delle altre Amministrazioni statali: *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« TROISI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere se il provvedimento del prefetto di Milano, col quale si è proceduto al sequestro di un manifesto per la pace, proibito dal questore, ma autorizzato dal procuratore della Repubblica; le diffide fatte da molti questori a chi raccoglie firme per la petizione contro la ratifica del Patto Atlantico e persino ai firmatari della petizione stessa, e gli altri arbitrari interventi dell'autorità di pubblica sicurezza per osta-

colare la manifestazione della volontà popolare in favore della pace, corrispondano alle direttive del Governo.

« BASSO, TARGETTI, MALAGUGINI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intenda prendere contro i responsabili della gravissima provocazione della Celere a Fontanella, avvenuta il giorno 19-20 maggio in occasione dello sciopero dei braccianti; e dei fatti più gravi avvenuti a Treviglio, lo stesso giorno 20, nel corso dei quali agenti della forza pubblica spararono contro inermi cittadini e alcuni dirigenti sindacali e politici furono sottoposti all'arresto assolutamente arbitrario, come ha riconosciuto l'autorità giudiziaria, che dispose la scarcerazione degli arrestati, attesa la infondatezza e la tendenziosità del rapporto di denuncia del maresciallo dei carabinieri di Treviglio.

« STUANI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro degli affari esteri, per conoscere se il compromesso Bevin-Sforza, negoziato a Londra e non accettato dall'Assemblea dell'O.N.U., debba considerarsi tuttora impegnativo per noi e, in caso affermativo, quali mezzi intenda porre in atto il Governo per migliorarne le condizioni ingiuste, onerose, e lesive della nostra dignità nazionale.

« CUTTITTA ».

La Camera invita il Governo a promuovere l'abrogazione delle leggi 22 luglio 1927, numero 2448; 2 marzo 1933, n. 201; 16 luglio 1936, n. 1404, e successivi provvedimenti, che autorizzando le bische di San Remo, Campione e Venezia, contravvengono ai divieti del Codice penale.

« CARONIA, SULLO, BONINO, REGGIO D'ACI, GALATI, CAIATI, COCCIA, SCOCA, CASTELLI AVOLIO, TOGNI, MASTINO GESUMINO, PIGNATELLI, LETTIERI, ANGELUCCI NICOLA, RAPELLI, BENVENUTI, ADONNINO, MIGLIORI, LAZZATI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1949

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i Ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

Per la mozione, sarà fissato in seguito il giorno della discussione.

DE MARTINO CARMINE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO CARMINE. Il 29 dello scorso mese ho presentato al Presidente del Consiglio dei Ministri un'interrogazione per conoscere se risponde a verità il fatto, riportato dai giornali, che 20.000 turisti siano venuti a Roma in occasione della Pasqua e non abbiano potuto trovare alloggio; chiedevo altresì quali provvedimenti il Governo intendesse adottare. Trattandosi di cosa urgente, prego il Governo di voler fissare la data per lo svolgimento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro Segni di riferire in merito all'onorevole Presidente del Consiglio.

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sta bene, signor Presidente.

FERRARESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARESE. Ho presentato oggi una interrogazione sui provvedimenti in corso per la proroga del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, recante norme sulla assunzione obbligatoria dei reduci nelle aziende private, il cui termine viene a scadere il 31 maggio. Chiedo sia riconosciuta l'urgenza.

PRESIDENTE. Anche per questa richiesta prego l'onorevole Ministro Segni di interessare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sta bene, signor Presidente.

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Amerei conoscere quando il Governo intenda discutere le mie due interpellanze sulla questione coloniale.

PRESIDENTE. Il Governo farà sapere in una delle prossime sedute quando ritiene che queste interpellanze possano essere svolte.

PAOLUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. Desidererei conoscere quando il Governo ritiene che possa essere svolta una mia interpellanza ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, riguardante l'operato del prefetto di Milano.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro Segni di interessarsi presso i Ministri competenti.

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sta bene, signor Presidente.

## Sui lavori della Camera.

LA MALFA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MALFA. Proporrei di tenere due sedute domani mercoledì, in modo da evitare la seduta di giovedì prossimo.

CARIGNANI. Mi associo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno per domani è già stato predisposto per una sola seduta. D'altra parte domani mattina vi saranno sedute di Commissioni e non è pertanto possibile tenere anche una seduta antimeridiana.

**La seduta termina alle 20,30.**

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 16:*

1. — Svolgimento di una interpellanza.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Disposizioni in materia di ricorrenze festive. (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*). (132). — *Relatore*: Lombardi Colini Pia.

3. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (*Urgenza*). (175). — *Relatori*: Dominè e Germani, *per la maggioranza*, e Grifone e Sansone, *di minoranza*;

Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica. (*Modificato dal Senato*). (22-B). — *Relatore*: Tesauro.

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI**

**Dott. ALBERTO GIUGANINO**